

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	65
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio) 3

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 maggio 2025. — Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno **Nicola Molteni**

La seduta comincia alle 17.15.

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 2355 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2025.

Ciro MASCHIO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni pervenute.

Prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruffino 7.6; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 7.7 e Serracchiani 7.8.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento **Alfonso Colucci** 7.9, di cui è cofirmataria, fa presente che esso, introducendo una modifica puntuale e opportuna, riguarda l'importante tema dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Ricorda, infatti, che l'emendamento prevede la possibilità, per l'amministratore giudiziario impegnato nelle verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche di tali beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, di avvalersi dell'ausilio di un tecnico esperto nel settore, anche per l'interlocuzione con i competenti uffici comunali, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura. Rileva che l'ausilio di un tecnico esperto, previsto dell'emendamento, si può rendere necessario in molti casi poiché l'amministratore giudiziario, essendo spesso un avvocato o un commercialista, non è dotato anche delle competenze necessarie per far fronte, da solo, a tali verifiche di

natura tecnico-urbanistica. Evidenza, pertanto, che ad esprimersi su tali verifiche debba essere un tecnico esperto che, appunto, l'emendamento in esame vuole permettere di affiancare all'amministratore giudiziario. Manifesta il suo stupore per l'incomprensibile posizione della maggioranza che, anche a fronte di un intervento non ostruzionistico e migliorativo, rimane ferma nella sua contrarietà, senza peraltro voler esprimerne le ragioni.

Segnala, inoltre, che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 1) del decreto-legge in esame, con le quali viene richiesto agli uffici comunali di dare riscontro all'istanza fornita dall'amministratore entro quarantacinque giorni dalla richiesta, introducono nuovi e maggiori carichi di lavoro agli uffici comunali, i quali, in molti comuni, versano già in condizioni di difficoltà. Sottolinea come tale aspetto renderà impossibile ottemperare a questi obblighi per i comuni nei quali le dotazioni organiche degli uffici comunali non sono sufficienti.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrivendo l'emendamento Alfonso Colucci 7.9, rileva che tale proposta emendativa rappresenta il tentativo di rispondere ad una problematica reale. Chiedendo l'attenzione del sottosegretario Molteni, fa presente che il provvedimento in esame si trova attualmente in prima lettura alla Camera, circostanza che dovrebbe rendere il Governo più aperto ad accogliere proposte di modifiche soprattutto se, come quella in esame, si tratta di emendamenti tecnici di natura migliorativa e non ideologica.

Nel richiamare i contenuti dell'emendamento in esame, rileva che il permanere del parere contrario del Governo sull'emendamento potrebbe trovare giustificazione ove il Governo medesimo affermi che di tale ausilio l'amministratore giudiziario si possa avvalere a legislazione vigente. In caso contrario, ritiene necessario che esso dia conto delle ragioni che lo spingono a confermare la contrarietà del parere. A tal fine, rivolge anche alle presidenze delle Commissioni la richiesta di farsi interpreti della necessità che, nella presente sede, il Governo renda noto le ragioni della contrarietà agli emen-

damenti presentati dalle opposizioni. Invita quindi i relatori a valutarne l'accantonamento, al fine di favorire un supplemento di riflessione sullo stesso e un ripensamento del parere da parte del Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 7.9, che sottoscrive, preliminarmente si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento avanzata dal collega Fornaro. Rimane quindi colpito dalla velocità con la quale la relatrice Montaruli ha inteso manifestare la sua indisponibilità ad accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento. Rileva, infatti, che avrebbe almeno potuto ascoltare il dibattito e gli altri interventi sull'emendamento, prendendo almeno la decisione, eventualmente confermando il diniego alla proposta di accantonamento, all'esito della discussione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che, se i relatori avessero comunicato sin da subito la loro disponibilità all'accantonamento, la discussione cui fa riferimento il collega Zaratti non si sarebbe potuto tenere per via, appunto, dell'accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS) a fronte della posizione di chiusura espressa dalla relatrice Montaruli si chiede se sul provvedimento in esame ci sia, da parte della maggioranza, la disponibilità a discutere alcune proposte dell'opposizione, oppure se queste siano destinate tutte ad essere respinte.

Venendo al merito della proposta emendativa, giudica positivamente la possibilità che l'amministratore giudiziario possa segnalare l'inerzia degli uffici al tribunale e al dirigente dell'ufficio preposto. Infatti, spesso l'inerzia degli uffici nell'evadere le richieste relative a beni immobili confiscati alle mafie può portare il bene stesso ad un deterioramento, rendendone così più difficile la fruizione. Conclude dichiarando quindi come sia positivo che eventuali iner-

zie possano essere segnalate, poiché ciò consente di fare conoscere quando un bene è a rischio di essere reso non più fruibile.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 7.9, sottolinea che questo emendamento, come molti altri emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle, non intende stravolgere il testo del decreto-legge, ma, al contrario, si propone di avanzare puntuali modifiche migliorative. Ricorda, difatti, che l'emendamento in esame non sostituisce le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge sul tema dell'amministrazione dei beni sequestrati alle mafie. Annuncia che, quando la maggioranza accuserà l'opposizione di aver presentato esclusivamente emendamenti ostruzionistici, darà risalto alla mancata approvazione di tale emendamento come « caso di scuola » per smentire il Governo e la maggioranza. Avrebbe pertanto auspicato che fosse accolta la richiesta di accantonamento, in quanto lo riteneva particolarmente meritevole di un supplemento di istruttoria.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Alfonso Colucci 7.9, che reputa condivisibile, soprattutto in quanto prevede tempi e limiti anche per gli uffici comunali preposti alle attività ad essi demandate, affinché gli uffici comunali provvedano tempestivamente. Sottolinea che si tratta di una proposta priva di qualsiasi intento ostruzionistico, ma volta esclusivamente ad offrire un contributo costruttivo.

Ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un *iter* che giudica essere sbagliato nel metodo, in quanto nelle disposizioni del decreto-legge si è, nella sostanza, fatto confluire quelle di un disegno di legge sulla stessa materia e che era all'esame del Senato. La contrarietà della maggioranza e del Governo a queste proposte migliorative lo rende ancora peggiore anche nel merito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 7.9.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mauri 7.10, fa

presente come questa proposta si inserisca tematicamente nell'ambito di quelle precedenti, come l'emendamento Serracchiani 7.8, tutte comunque respinte dalla maggioranza. Dichiaro di essere colpita dalla mancanza di volontà da parte di questa di accogliere proposte, contenenti elementi migliorativi di natura squisitamente tecnica. Evidenzio che l'emendamento ora in esame prevede l'adozione di un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici nominati esecutori dell'amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Si tratta, pertanto, di un emendamento che, intendendo fare chiarezza sui compensi di figure tecniche, ha la finalità di rendere più agevole la gestione di tali beni immobili.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Mauri 7.10 segnala l'importanza di approvare disposizioni che semplifichino la gestione dei beni immobili sequestrati alle mafie, rendendoli più fruibili. A tal fine ricorda che il suo gruppo ha giudicato positivamente alcune proposte della maggioranza volte a tal fine e rileva di non comprendere le ragioni per le quali la maggioranza continui a mantenere ferma la sua contrarietà a questo tipo di emendamenti che intendono perseguire proprio quel fine, invitando la maggioranza ad approvarlo, per mostrare coerenza nella lotta alla mafia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 7.10.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 7.11, evidenzio come si tratti di una proposta di modifica semplice ma allo stesso tempo significativa, in quanto interviene su una disposizione che colma un vuoto normativo risalente al 2018, prevedendo in particolare un meccanismo per la determinazione dei compensi spettanti ai coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Evidenzio che, con l'emendamento in esame, si intende infatti inse-

rire un espresso richiamo alla legge sull'equo compenso, approvata nel corso di questa legislatura dal Parlamento con un ampio consenso trasversale. Sottolinea come tale disciplina rappresenti un rilevante avanzamento politico e giuridico, soprattutto perché si applica ai professionisti che prestano la propria attività in favore della pubblica amministrazione.

Ribadisce pertanto l'importanza di estendere anche ai coadiutori dell'Agenzia l'istituto dell'equo compenso, trattandosi di soggetti che operano con modalità contrattuali analoghe a quelle previste per le altre prestazioni professionali rese alla pubblica amministrazione. Proprio alla luce della larga condivisione che ha caratterizzato l'approvazione della relativa legge, afferma di non comprendere le ragioni che giustificano un parere contrario all'emendamento, volto esclusivamente a confermare l'uniforme applicazione di tale istituto anche in questo ambito specifico.

Manifesta quindi la piena disponibilità ad approfondire i profili tecnici della proposta, qualora relatori e Governo si dichiarino a loro volta disponibili, nella consapevolezza che l'emendamento in questione non persegue alcuna finalità politica, ma si limita a rafforzare la coerenza del sistema normativo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 7.11, osserva come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza appaia, sotto alcuni profili, singolare, considerando che, in numerose occasioni pubbliche, esponenti della maggioranza rivendicano con orgoglio l'approvazione della legge sull'equo compenso. Si interroga dunque sul significato di tali rivendicazioni, alla luce del fatto che, ogni qual volta vengano presentati emendamenti volti a richiamare espressamente tale normativa in altri ambiti, questi vengano sistematicamente respinti.

Ritiene che ciò sia imputabile alla volontà, non esplicitamente dichiarata, di evitare un'applicazione estesa e capillare della disciplina, nonostante se ne proclami pubblicamente il valore. Ricorda, in proposito, come già in sede di approvazione della legge sull'equo compenso il suo gruppo

avesse proposto alcuni possibili interventi puntuali, che avrebbero potuto rendere la normativa più efficace e coerente, ampliandone il campo di applicazione. In questo caso, precisa che l'emendamento non sostituisce né ostacola l'adozione del regolamento previsto per definire le modalità di calcolo dei compensi, ma si limita a introdurre un mero richiamo alle tutele previste nella legge sull'equo compenso.

Rileva con rammarico che il mancato accoglimento anche di una proposta così limitata e ragionevole finisca per svuotare di contenuto una legge che, in ambito pubblico, viene costantemente elogiata da esponenti della maggioranza. Ritiene che ciò rischia di tradursi in una forma di implicita delegittimazione della medesima legge, che ne compromette l'efficacia concreta. Conclude rilevando come tale atteggiamento risulta essere ipocrita, soprattutto perché si perde l'occasione di ampliare l'ambito di applicazione di una disciplina largamente condivisa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 7.11.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 7.12, sottolineando che non può essere considerato un atto ostruzionistico o una proposta con finalità strumentali, ma piuttosto un contributo volto a migliorare il testo dell'articolo 7. In particolare, l'emendamento si concentra sulla lettera *d*) del comma 1, che riguarda il caso in cui, nell'ambito dell'accertamento tecnico urbanistico, vengano rilevati abusi non sanabili. Ricorda che, in tal caso, in base alla norma vigente, il giudice delegato ordina la demolizione delle opere abusive, ma il bene non viene acquisito al patrimonio dell'erario.

Rileva che l'emendamento propone l'introduzione di un comma *1-ter*, ai sensi del quale, per quanto riguarda le spese e gli oneri relativi alla demolizione, si fa riferimento al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Si prevede inoltre che il giudice penale per

la prevenzione disporrebbe la demolizione come spesa ripetibile, e la cancelleria darebbe corso all'incarico a un'impresa operante sul libero mercato, sostenendo l'onere finanziario a carico delle spese di giustizia, da recuperare successivamente dal condannato o dalla persona proposta. Inoltre, se la demolizione fosse effettuata per ragioni di condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa verrebbe imputata al Ministero della Giustizia, qualora sostenuta da competenti Ministeri.

Sottolinea come l'emendamento abbia l'obiettivo di rendere la disciplina vigente più chiara e precisa. Evidenzia pertanto che si tratta di una proposta puntuale e difficilmente contestabile, che contribuisce a migliorare la comprensibilità e l'applicabilità delle normative relative alle spese di demolizione.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Bonafè 7.12 e ne sostiene le finalità, evidenziando la rilevanza dell'argomento in discussione, che riguarda la necessità di procedere alla demolizione di abusi non sanabili per rendere l'immobile completamente fruibile.

Fa presente che, in Italia, il tema delle demolizioni è particolarmente complesso, non solo per le difficoltà legate al reperimento delle risorse finanziarie necessarie, ma anche per le questioni relative alla definizione delle competenze e degli enti responsabili dell'esecuzione delle demolizioni. In particolare, si tratta di strutture da recuperare per un utilizzo collettivo, rendendo ancora più urgente e fondamentale un intervento normativo.

L'emendamento proposto intende introdurre un meccanismo che consenta il recupero di tali strutture, migliorando la gestione delle demolizioni. Ritiene che la maggioranza per dimostrare un reale impegno sul recupero delle strutture in questione dovrebbe prendere in considerazione le proposte che affrontano concretamente i problemi tecnici legati alle demolizioni, come quella in discussione. Osserva che, se il problema non viene affrontato in modo adeguato, gli stabili con abusi non sanabili rischiano di rimanere inutilizzabili, senza essere mai restituiti alla collettività, il che

rappresenterebbe una sconfitta per la collettività e un danno per la credibilità della lotta alle organizzazioni criminali responsabili di tale situazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 7.12.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 7.14, evidenziando che esso intende introdurre una riduzione del termine – da annuale a trimestrale – per il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario. L'obiettivo è valutare le reali capacità dell'impresa che ha subito il sequestro di un bene di riprendere la propria attività economica. Segnala che un'impresa, originariamente legata alla criminalità organizzata, una volta privata del bene, potrebbe non essere più in grado di operare sul mercato. Per garantire un accertamento accurato delle capacità di recupero dell'impresa, ritiene sia necessario un approfondimento serio e tempestivo. Osserva che l'emendamento ha l'obiettivo di responsabilizzare l'amministratore giudiziario nel fornire tempestivamente dati concreti e giustificati. Questo permette di evitare che l'amministratore continui a percepire corrispettivi senza che l'impresa dimostri effettivamente di avere le capacità per proseguire la sua attività, con conseguenti risparmi per l'erario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero de Raho 7.14.

Valentina D'ORSO (M5S), nell'illustrare l'emendamento Alfonso Colucci 7.15, segnala come, con la lettera *b*) si preveda l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 41 del codice delle leggi antimafia, poiché il nuovo comma 5-*bis* risulta in contraddizione con quest'ultimo. Infatti, mentre il 5-*bis* introduce una chiara condizione per la cessazione delle imprese prive di patrimonio liquidabile, il comma 6-*bis* prevede che le modalità di cessazione delle imprese che non dispongano di beni aziendali possano essere disciplinate da un decreto interministeriale *ad hoc*. Evidenzia quindi una discrepanza nel trattamento della stessa

fattispecie, redatta in modo ambiguo. Invita pertanto i colleghi della maggioranza ad una maggiore riflessione e all'ascolto dei gruppi di opposizione al fine di contribuire a una normativa più chiara e coerente. Sottolinea come, in passato, le opposizioni abbiano più volte evidenziato le contraddizioni evidenti nelle disposizioni e segnala che, qualora i correttivi non vengano accettati, si rischia di procedere con scelte che risultano difficilmente giustificabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 7.15.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Boschi 7.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 7.17.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 7.18. Ricorda che la proposta emendativa prevede l'attribuzione di una funzione specifica all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che consiste nella possibilità di organizzare progetti e svolgere attività finalizzate all'inclusione sociale, mirando a rendere l'Agenzia stessa protagonista attiva nella progettazione di interventi destinati alla collettività. Ricorda che, attualmente, infatti, l'Agenzia delega tali attività a soggetti terzi. Ribadisce che l'emendamento intende, pertanto, potenziare l'autonomia operativa dell'Agenzia, conferendole un ruolo più incisivo nella promozione della legalità e nell'inclusione sociale attraverso l'utilizzo dei beni confiscati.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Auriemma 7.18, ritenendolo un intervento sensato in quanto non comporta effetti finanziari aggiuntivi, ma si limita a stabilire un principio generale riguardante le funzioni dell'Agenzia. Esprime perplessità riguardo al fatto che tale proposta non venga condivisa dalla maggioranza, sollevando interrogativi sulla coerenza tra le dichiarazioni di impegno verso la valorizzazione dei beni confiscati e le

azioni concrete in tal senso. Critica, inoltre, la chiusura al dialogo e al confronto da parte della maggioranza, definendo tale atteggiamento come sintomo di una carenza di cultura democratica e di apertura al dibattito.

Vittoria BALDINO (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dal collega Zarratti, ricorda che la maggioranza ha più volte tentato di approvare la normativa in esame, presentando prima un disegno di legge e successivamente trasponendone i contenuti in un decreto-legge. Ricorda che l'opposizione ha offerto contributi costruttivi attraverso emendamenti, tra cui quello in discussione, che rappresenta un'opportunità per il Governo di riconsiderare le proprie scelte in merito alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ricorda altresì, a tal proposito, che il Governo ha inizialmente defianziato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'investimento destinato alla valorizzazione dei beni confiscati. Solo successivamente, a seguito delle osservazioni mosse in merito a tale scelta, è stato annunciato che le risorse sarebbero state reperite attraverso i fondi di sviluppo e coesione. Tuttavia, fa notare come a tale dichiarazione non sia seguita un'azione concreta, facendo così venir meno l'impegno assunto.

Ribadisce l'importanza e la difficoltà delle operazioni di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, non solo come strumento di lotta alla criminalità, ma anche come opportunità per il recupero sociale e culturale dei territori. Invita, pertanto, la maggioranza a fornire spiegazioni chiare e motivate riguardo al rifiuto di emendamenti che mirano a migliorare e potenziare tali iniziative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 7.18.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.01, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Baldino,

ed esprime, preliminarmente, un giudizio aspramente critico soprattutto con riguardo alla totale assenza di partecipazione della maggioranza e del Governo al dibattito in corso. Auspicava, infatti, che il Governo e la maggioranza avrebbero potuto confrontarsi sulle proposte emendative presentate dai membri dei gruppi di opposizione, soprattutto su un tema, come quello del contrasto alla mafia, sul quale storicamente vi è stata sempre grande condivisione tra tutte le parti politiche. Richiama, a tal proposito, lo spirito della legge 13 settembre 1982, n. 646, nota come legge « Rognoni-La Torre », che ha contribuito in modo decisivo alla lotta contro la mafia.

Passa quindi ad illustrare l'articolo aggiuntivo in esame, volto a stanziare 20 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni annui a decorrere dal 2026 per consentire all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata una migliore gestione di tali beni, che necessitano di un ingente investimento economico.

Evidenzia altresì come la proposta emendativa in esame sia finalizzata a promuovere lo sviluppo della collaborazione interistituzionale tra gli enti pubblici, in modo tale da agevolare la conversione dei beni sequestrati e confiscati verso scopi socialmente utili.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame, così come l'emendamento Auriemma 7.18 già respinto dalle Commissioni, sia volto a correggere l'articolo 7 del decreto-legge, che non risolve efficacemente la questione del contrasto alla mafia e del riutilizzo dei beni a questa sequestrati e confiscati come simbolo di legalità.

Ribadisce quindi che è impossibile combattere efficacemente la mafia e la criminalità organizzata emanando solo provvedimenti a costo zero come quello in esame.

Si associa, infine, ai colleghi Zaratti e Baldino con riguardo alla totale assenza di partecipazione della maggioranza al dibattito in merito a temi così rilevanti e precisa che tale modo di operare mortifica il Parlamento, rendendolo luogo di confronti meramente liturgici e formali.

Matteo MAURI (PD-IDP), concordando con quanto testé affermato dal collega Colucci, sottolinea che il provvedimento in esame è il risultato delle dinamiche interne alla maggioranza, che hanno determinato l'insabbiamento dell'originario disegno di legge in materia di sicurezza e l'adozione da parte del Governo del decreto-legge in discussione, che ne ha assorbito integralmente le tematiche. Esorta, quindi, i membri dei gruppi di maggioranza a confrontarsi nel merito senza doversi costringere al silenzio per il timore di un allungamento dei tempi di conversione del decreto.

Venendo al merito della proposta emendativa, reputa cruciale la destinazione effettiva dei beni sequestrati e confiscati, dato che essi possono essere un efficace simbolo di legalità. Rammenta, infine, come nonostante l'Agenzia già adesso agisca in modo efficace, bisognerebbe metterla nelle condizioni di fare molto di più: per tali ragioni l'articolo aggiuntivo in esame intende destinare maggiori risorse in suo favore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.01.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.09 evidenzia come il suo gruppo sia disponibile ad accogliere una sua eventuale proposta di riformulazione da parte dei relatori, soprattutto con riferimento alla consistenza delle risorse stanziare a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ritiene tuttavia che non sia possibile affrontare seriamente i temi della sicurezza pubblica prevedendo clausole di invarianza finanziaria e limitandosi ad aumentare le pene e a introdurre nuovi reati, come previsto nel decreto-legge in esame.

Reputa altresì necessario destinare maggiori risorse all'Agenzia anche al fine di rendere nuovamente fruibili per la collettività i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.09.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02, volto a istituire un fondo destinato al finanziamento di progetti che abbiano a oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Sottolinea che l'eventuale reiezione di tale proposta renderebbe evidente che il Governo e la maggioranza non intendono stanziare alcuna risorsa per la lotta alla mafia e che la loro propaganda sul tema è meramente demagogica.

Alfonso COLUCCI (M5S) osserva come l'articolo 7 del decreto-legge in esame leda il principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali, che dovrebbero cooperare nella gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata. Evidenzia infatti che le autonomie locali sono gli enti che meglio potrebbero valorizzare tali beni, rilevando come nella maggioranza vi siano gruppi che, da una parte, esaltano le autonomie locali e, dall'altra, sono restie ad affidare tali enti compiti di gestione e recupero dei beni confiscati e sequestrati, senza tenere in alcuna considerazione le specificità dei singoli territori colpiti dal fenomeno mafioso.

Reputa che tali beni debbano essere dei luoghi simbolici della legalità e che in tale ambito sia fondamentale la collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione: stigmatizza, invece, la condotta tenuta dalla maggioranza, che dimostra con il suo atteggiamento in questa sede di non voler combattere realmente le mafie.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02, sottolinea come, paradossalmente, l'ingente numero di beni confiscati alla criminalità organizzata possa costituire un grave problema. Precisa, infatti, che se da un lato la rilevante quantità di beni confiscati alla criminalità organizzata è la dimostrazione della capacità dello Stato di contrastare questo grave fenomeno, dall'altro essa è indice dell'estensione del fenomeno stesso, che non è circoscritto soltanto al Sud Italia, come dimostra la sua rilevante presenza, ad esempio, in Lombardia.

Per contrastare efficacemente questo fenomeno, lo Stato, quindi, deve anche essere in grado di utilizzare in maniera adeguata tali beni. Sottolinea, invece, come molti comuni, sebbene dispongano di un numero altissimo di tali beni, non siano nelle condizioni di poterli gestire, non avendo a disposizione sufficienti risorse economiche.

Rileva, inoltre, come spesso fiorenti attività produttive sequestrate alla criminalità, successivamente al sequestro, falliscano. Questa circostanza non fa altro che trasmettere al cittadino che l'osserva un messaggio negativo.

La proposta in discussione ha quindi il pregio di sottolineare l'importanza dell'individuazione di adeguate risorse economiche per la gestione e il funzionamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di porre tali beni a disposizione della comunità.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.02.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Dori 7.03 e rammenta come il recupero e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata costituisca uno strumento fondamentale proprio per contrastare tale fenomeno che, specie nelle periferie delle grandi città, spesso rappresenta il principale « datore di lavoro ».

Ritiene quindi che mettere tali beni, una volta confiscati, a disposizione della comunità costituisca un segnale importante da parte dello Stato.

Sottolinea invece la molteplicità di problemi che ne rendono difficoltosa la gestione, tra i quali cita, tra gli altri, la lunghezza dei processi, la carenza di personale tecnico e di strumenti da parte dei comuni, la scarsa comunicazione tra le istituzioni coinvolte e la mancanza di un sistema informativo unificato per tracciare tali beni. Per risolvere tali problematiche ritiene necessario individuare le adeguate risorse. Per tale ragione, l'articolo aggiuntivo in discussione prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, al quale

viene destinata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Ritiene che tale proposta, che certamente da sola non è sufficiente a contrastare i molteplici problemi che rendono difficoltosa la gestione dei citati beni, potrebbe comunque rappresentare un buon punto di partenza.

Nel prendere, inoltre, atto di come anche su un tema così delicato e fondamentale per la vita del Paese la maggioranza ed il Governo abbiano deciso di non accedere al dialogo, sottolinea che il suo gruppo, al contrario, non intende rinunciare alla possibilità di ribadire la propria posizione, già ampiamente manifestata nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza approvato dalla Camera e in sede referente al Senato, il cui contenuto è quasi totalmente confluito nel decreto-legge in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Dori 7.03, evidenziando come spesso i comuni non si facciano assegnare i beni confiscati perché, non avendo le risorse economiche, non sono in grado di ristrutturarli.

Trova particolarmente singolare che tale circostanza non sia stata evidenziata dai tanti colleghi della maggioranza che hanno avuto o che ancora ricoprono ruoli all'interno di amministrazioni locali. Auspica che il silenzio di tali colleghi sul tema non sia il prezzo da pagare per mantenere la propria poltrona, tradendo il mandato conferito dai cittadini. Se così fosse, si tratterebbe di una scelta scandalosa ed indegna.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come spesso i comuni, a causa della scarsità di risorse economiche disponibili, non hanno la possibilità di rimettere i beni loro concessi nelle condizioni di essere utilizzati dalla comunità. Ritiene tale circostanza molto grave, anche perché questi immobili potrebbero essere destinati ad accogliere donne maltrattate o ad assicurare il doposcuola a ragazzi con disagio psichico o appartenenti a famiglie in difficoltà economiche.

Ritiene pertanto fondamentale l'istituzione di un Fondo per il finanziamento, il recupero e la valorizzazione di tali beni.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come il tema in esame sia stato oggetto di un ampio dibattito nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di sicurezza già approvato dalla Camera e dal Senato in sede referente. Rileva, tuttavia, come la maggioranza e il Governo non abbiano fatto tesoro neanche delle numerose osservazioni che sono state avanzate sul tema nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni proprio in occasione dell'esame del citato disegno di legge.

Rammenta, infatti, che in tale occasione i soggetti auditi avevano evidenziato come la principale criticità fosse proprio da individuarsi nella carenza di risorse che impedisce una adeguata riqualificazione degli immobili. L'abbandono di tali strutture è indice non solo del loro inutilizzo ma soprattutto rappresenta un fallimento dell'istanza di legalità sottesa alla confisca stessa. Ritiene, pertanto, necessaria l'individuazione di risorse volte a sanare i vizi strutturali che rendono tali beni inagibili.

Ricorda, inoltre, che i rappresentanti degli amministratori giudiziari e dei curatori intervenuti in audizione hanno lamentato il ritardo nei pagamenti da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sottolinea come tale ritardo finisca con il disincentivare la disponibilità di questi professionisti ad occuparsi della gestione dei beni.

Ulteriori difficoltà derivano dalla mancanza di efficaci strumenti per contrastare le irregolarità urbanistiche che spesso vengono riscontrate su tali beni o per liberarli dall'occupazione abusiva.

In proposito, sottolinea come la maggioranza non presti attenzione a tale ultimo fenomeno che invece, con l'articolo 10 del decreto-legge in esame, tenta di contrastare quando si riferisce ad immobili destinati a domicilio altrui.

Rileva altresì l'elevato tasso di fallimento delle attività economiche sequestrate alle mafie: ritiene, in proposito, che ciò dipenda dalle particolari procedure pre-

viste per rimettere *in bonis* questi beni. Un ulteriore elemento di rallentamento dell'effettivo recupero di tali strutture deriva dal mancato coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore.

L'articolo aggiuntivo in discussione ha il pregio, a suo avviso, di sanare alcune di tali criticità.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dori 7.03.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Dori 7.04 che cerca di finanziare le attività connesse alla gestione ed alla funzionalità dei beni confiscati alla criminalità organizzata, destinando a tale scopo una quota non inferiore al 15 per cento del Fondo unico giustizia.

Nel ricordare che è appena stata respinta la proposta istitutiva di un fondo apposito, richiama gli interventi precedenti che hanno tentato di spiegare quanto sia importante dotare l'Agenzia nazionale e gli enti locali di risorse adeguate per trasformare i beni sottratti alla mafia in occasioni di occupazione e di sviluppo del territorio. Considera prioritario ampliare il numero degli esempi virtuosi, quali per esempio l'esperienza di Libera terra, grazie alla quale cooperative sociali coltivano oltre 400 ettari di terreni confiscati alle mafie per produrre beni biologici in vendita online e in molti supermercati nazionali o organizzano attività di volontariato e di formazione. Richiamato quindi il progetto La casa di Paolo, che utilizzando un ex locale della famiglia Borsellino nel quartiere San Lorenzo di Palermo è diventato un punto di aggregazione e un presidio di memoria e di cultura antimafia, fa presente che con l'articolo aggiuntivo in esame si richiedono risorse proprio per favorire la moltiplicazione di iniziative di analoga natura, affinché i beni confiscati possano diventare esempi di civiltà e di convivenza democratica. Confida quindi nell'ascolto dei colleghi, che invita a votare in senso favorevole, trattandosi di esperienze trasversali, non connotate politicamente.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dori 7.04.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mauri 7.05, fa presente che le parole del collega Zaratti le hanno richiamato alla memoria un episodio importante nella storia della città di Roma. Si riferisce alla restituzione alla comunità della villa sita sull'Ardeatina di proprietà del cassiere della banda della Magliana, da parte dell'allora sindaco Veltroni, di don Ciotti e di alcuni familiari delle vittime dell'organizzazione criminale, ricordando che l'immobile è diventato la Casa del jazz, un importantissimo polo culturale per la città, dove si esibiscono artisti di fama internazionale.

Ritiene giusto sottolineare gli esempi positivi che hanno consentito di dare una seconda vita a luoghi macchiati di nefandezze oltre che del sangue delle vittime e che rappresentano un segnale importante che lo Stato è presente ed è vigile e che può contrastare le mafie e nel contempo generare valore.

Rilevato quindi che i beni confiscati dalle mafie possono avere un altissimo valore simbolico oltre che una funzione sociale e culturale, fa presente che con l'articolo aggiuntivo del collega Mauri si chiede di destinare una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo unico giustizia proprio alla loro piena fruizione e funzionalità. Nel ricordare che il fondo è stato istituito dall'allora Ministro Brunetta con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema giustizia nel suo complesso, ritiene che destinare una parte di tali risorse al sostegno agli enti locali che hanno difficoltà tecniche e finanziarie nella gestione dei beni confiscati, favorendo la loro riconsegna ai cittadini, costituisca un grandissimo segnale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea l'importanza che il suo gruppo attribuisce all'articolo aggiuntivo del collega Mauri, che non richiede nuove risorse ma si limita a destinare una quota di quelle già previste nel Fondo unico giustizia alla gestione dei beni confiscati, ritenendo che ciò rappresenti un tassello della complessiva strategia di contrasto alla criminalità organizzata.

Nel ritenere che ciascuno dei colleghi presenti sia a conoscenza nelle regioni di

appartenenza di iniziative virtuose analoghe a quella richiamata dalla collega Di Biase, rileva l'importanza di fornire sostegno finanziario agli enti locali, penalizzati dai tagli operati dal Governo e dal crescente incremento della povertà, e di creare le condizioni per la riconsegna alla collettività dei beni confiscati. Si tratterebbe a suo avviso di dare un segnale significativo anche in termini di sensibilizzazione della popolazione, ed in particolare le giovani generazioni, al contrasto alle mafie, dichiarando la disponibilità a concordare una diversa quota del Fondo da destinare allo scopo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mauri 7.05.

Federico GIANASSI (PD-IDP) fa presente che, analogamente a precedenti proposte emendative, l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.06 intende potenziare le politiche di contrasto alle mafie, attraverso il rifinanziamento del Fondo beni confiscati alla mafia con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027.

Ricorda che si tratta di un intervento riproposto dal suo gruppo in tutte le occasioni opportune, che per quanto non sufficiente a risolvere tutti i problemi connessi alla gestione dei beni confiscati, è comunque utile a rafforzare l'azione dello Stato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.06.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.08, limitatamente alla parte ammissibile, volto ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per rafforzare, in coerenza con le proposte emendative precedenti, l'attività di contrasto alla mafia sulla base di una serie di linee direttrici.

Ricorda le finalità dell'intervento, volto tra l'altro a potenziare l'Agenzia nazionale, garantendo un'adeguata dotazione di personale; snellire le procedure di assegnazione dei beni confiscati; agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione di tali beni presso l'opinione

pubblica, le amministrazioni locali e il terzo settore; migliorare il monitoraggio delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire la continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 7.08, limitatamente alla parte ammissibile.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Dori 8.2.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che il suo gruppo tiene in maniera particolare all'emendamento 8.2 del collega Dori, il quale si è fatto promotore di una proposta di legge specifica sul medesimo argomento. Ricorda quindi che l'emendamento in esame è finalizzato a vietare l'uso di articoli pirotecnici, richiamando il gran numero di morti, feriti e menomati registrati nel corso dei festeggiamenti per la fine dell'anno ed in altre occasioni, nonché i gravi rischi cui espongono la collettività ed i danni che arrecano agli animali. Ritiene quindi che anche gli articoli pirotecnici, dei quali non si comprende l'utilità, abbiano a che fare con la sicurezza pubblica.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Dori 8.2, gli identici emendamenti Boschi 9.1 e Alfonso Colucci 9.2, nonché gli identici emendamenti Zaratti 9.3 e Magi 9.4, l'emendamento Mauri 9.14 e gli identici emendamenti Serracchiani 9.15, Magi 9.16, D'Alessio 9.17 e Alfonso Colucci 9.18.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Magi 9.19.

Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Magi 9.19 e ne approfitta per intervenire sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9 che da un lato concede e dall'altro nega. Tale articolo, correggendo una norma introdotta nel 2018, prevede che la cittadinanza italiana in caso

di condanna definitiva per determinati reati possa essere revocata soltanto a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza e dilata nel contempo i termini per la procedura di revoca.

L'emendamento del collega Magi le fornisce quindi l'occasione per intervenire nel dibattito sulla cittadinanza che sta tenendo banco alla Camera, considerato che è all'esame proprio in questi giorni il decreto-legge che modifica la legge n. 91 del 1992. Ne ricava la sensazione che la maggioranza non abbia alcuna idea di come affrontare il complesso, delicato e vitale tema della cittadinanza, considerato che si limita ad interventi spot, confusi e contraddittori, senza risolvere alcuno dei problemi connessi al procedimento per il suo riconoscimento né affrontare la questione dell'integrazione delle persone che vivono da tempo in Italia e che ci chiedono di uscire dal limbo giuridico in cui sono costretti.

Richiamati a tale proposito il parere contrario espresso su emendamenti del suo gruppo in materia di *ius scholae* e l'invito a non andare a votare in occasione del referendum in materia di cittadinanza per naturalizzazione, fa presente che la maggioranza non risolve neanche le problematiche connesse alla cittadinanza *iure sanguinis* ma anzi interviene a complicare le relative procedure, gettando nel caos gli uffici consolari che non sanno in che modo gestire i procedimenti in corso. Ne deduce che la maggioranza non ha alcuna volontà di risolvere la questione, volendo utilizzare il tema della cittadinanza – analogamente a quanto avviene per il fenomeno migratorio, esclusivamente come scalpo elettorale.

Chiedendosi quindi a che servano ben tre relatori del provvedimento ed un sottosegretario se nessuno di tali importanti esponenti della maggioranza ha il coraggio di intervenire nel merito, chiarendo tra l'altro le ragioni dei pareri contrari espressi, conclude che l'invito a rimanere a casa in occasione del referendum di giugno faccia il paio con il loro silenzio in Parlamento, in obbedienza a *diktat* provenienti dall'alto.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara che l'intervento della collega Baldino mette in evidenza che la « normetta » introdotta con l'articolo 9 del decreto-legge in esame incide sulla medesima legge n. 91 del 1992, oggetto delle modifiche apportate del decreto-legge n. 36 del 2025, all'esame della Camera in questi stessi giorni. Rilevando come gli interventi *spot* messi in campo tradiscano nella maggioranza la presenza di poche idee, per di più confuse, sull'argomento, li sollecita ad affrontare la questione nel solco di quanto fatto dal legislatore del 1992 che ha dimostrato una maggiore consapevolezza della delicatezza della materia.

Ritiene che l'azione del Governo che, pur adottando un apposito decreto-legge in tema di cittadinanza, introduce una « normetta » riguardante analoga materia nel decreto-legge sicurezza, manifesti un'immagine di confusione e di incompetenza e tradisca la mancanza di una visione d'insieme e di lungo termine.

Si tratta a suo avviso di un legislatore non lungimirante, all'inseguimento di emergenze non corrispondenti alla realtà del Paese, che interviene in maniera disordinata, ritornando a distanza di pochi giorni sulle medesime leggi e mettendo di conseguenza in difficoltà, tra gli altri, gli operatori del diritto e gli addetti della pubblica amministrazione, cui spetta l'attuazione delle disposizioni. In conclusione, auspica che in futuro il Governo si limiti a svolgere la funzione esecutiva lasciando quella legislativa al Parlamento che la svolgerà forse con tempi più lenti ma sicuramente meglio.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Magi 9.19, che mira a correggere un vizio evidente dell'articolo 9 del provvedimento, la cui lettera *b*) aumenta il periodo in cui può essere disposta la revoca della cittadinanza nei confronti del cittadino naturalizzato condannato per taluni gravi reati. Ritiene che tale disposizione non reggerà al vaglio della Corte costituzionale, in quanto prevede una sorta di pena perpetua, accessoria, *post factum*, comminata anche a distanza di anni nei confronti di un soggetto che potrebbe aver scontato interamente la condanna subita, e

dunque in evidente contrasto con la funzione rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena.

La norma genera inoltre una grave disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dal momento che la revoca della cittadinanza riguarda esclusivamente i cittadini naturalizzati.

Per altro verso, la norma è carente quanto alla previsione di una previa valutazione circa la pericolosità in concreto del soggetto interessato dalla revoca della cittadinanza. Da ciò deriva una lesione diretta dei diritti della persona, mancando un bilanciamento tra questi e le istanze di sicurezza sociale.

Prevedendo un ampio contenzioso su questo tema e facendo seguito alle considerazioni della collega D'Orso, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento Magi 9.19, che mira a ridurre taluni dei vizi di costituzionalità in precedenza censurati, che portano a una netta presa di posizione contraria del suo Gruppo rispetto alla disciplina recata dall'articolo 9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Magi 9.19.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sugli identici emendamenti Zaratti 10.2 e Magi 10.3, soppressivi dell'articolo 10 del provvedimento, che al primo comma introduce nel codice penale, all'articolo 634-*bis*, una nuova fattispecie di reato.

Coglie l'occasione per ricordare che è già presente nel codice una fattispecie analoga, all'articolo 633, e che il Governo è già intervenuto in materia con il cosiddetto « decreto *rave party* ». Aggiunge che la nuova fattispecie, che peraltro si riferisce in modo incongruo anche alle pertinenze, è destinata a trovare applicazione anche nei confronti delle persone che abbiano subito uno sfratto per morosità incolpevole, rischiando di generare una bomba sociale incredibile.

Appare quindi manifesta, a suo giudizio, l'ossessione dell'Esecutivo per la creazione di nuove fattispecie penali e l'aumento delle pene, come se i problemi sociali fossero qualificabili come questioni di mero ordine pubblico e fossero risolvibili con delle po-

litiche securitarie, che finiscono in realtà per aggravare la tensione sociale, senza beneficio alcuno per la collettività.

Sostiene invece come la « questione casa » debba essere studiato, affrontato e risolto attraverso attente politiche sociali, dotate di adeguati finanziamenti pubblici, per le quali si rende necessario un confronto politico costruttivo, cui tuttavia il Governo si sottrae in modo inaccettabile.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.2 e Magi 10.3.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 10.4 a sua prima firma, interamente sostitutivo dell'articolo 10 del decreto-legge. Ritiene infatti che siano possibili e condivisibili alcuni piccoli interventi normativi per migliorare la tutela dell'ordinamento giuridico, in ambito penale, rispetto alle occupazioni arbitrarie di immobili destinati a domicilio altrui.

Ricorda peraltro che la proposta emendativa del suo Gruppo sul tema non è nuova, risalendo alla discussione di una proposta di legge a prima firma Bisa, che il MoVimento 5 Stelle mirava a correggere attraverso una proposta di legge alternativa. Torna quindi a difendere l'opportunità di tale correttivo, volto a punire con una disciplina specifica solo quelle fattispecie segnate da un rilevante disvalore.

In particolare, osserva come non vi sia alcun vuoto normativo da colmare, dal momento che la fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale può ben costituire il reato base che, tramite l'introduzione di specifiche aggravanti, consente di punire adeguatamente fatti particolarmente gravi, come l'occupazione di un'abitazione altrui con violenza alla persona o minaccia ovvero durante l'assenza della persona offesa o nelle ipotesi di commissione del delitto da parte di più di cinque persone o da persona palesemente armata, o ancora nei confronti di una persona fragile.

Per altro verso, l'emendamento a sua prima firma prevede la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi aggravate, delineate in modo puntuale, mentre l'articolo 10 del decreto-legge – che ritiene possa essere

oggetto di censura sul punto da parte della Corte costituzionale – prevede la procedibilità d'ufficio in un ampio numero di casi, tra i quali potrebbe rientrare anche l'ipotesi di morosità incolpevole.

Inoltre, con riguardo alla necessità di prevedere una procedura accelerata per la reintegrazione nel possesso dell'immobile, sostiene che la proposta avanzata dal suo Gruppo abbia il merito di riconoscere le prerogative del giudice, che invece il decreto-legge attribuisce impropriamente agli ufficiali di polizia giudiziaria, i cui organici non sono oltretutto adeguati da un punto di vista numerico, secondo quanto riferito dagli stessi rappresentanti di categoria auditi dalle Commissioni riunite.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.4, di cui è cofirmatario, fa seguito alle considerazioni della collega ed esprime la propria netta contrarietà rispetto all'articolo 10 del provvedimento, che si sovrappone a discipline già esistenti nel nostro ordinamento – come gli articoli 633 e 634 del codice penale – contribuendo alla creazione di un quadro giuridico disorganico e confuso.

In particolare, sottolinea come si consenta alla polizia giudiziaria di disporre il rilascio e il reintegro senza un vaglio giudiziario circa la sussistenza dei diritti in questione, con una torsione dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

La genericità della norma poi, in contrasto con i principi di tassatività e chiarezza della norma penale, rischia di avere gravi risvolti negativi per gli operatori del diritto e la tutela dei cittadini.

Sotto un ulteriore profilo denuncia la carenza di un contraddittorio tra le parti, quanto mai opportuno in taluni casi – come nel caso dei contratti di locazione – in cui non è facile stabilire chi abbia diritto all'immobile.

Nel complesso ritiene quindi che la norma si ispiri al cosiddetto « penal-populismo », dimostrato da un aumento spropositato e sproporzionato dei reati e delle pene. Nel riaffermare che il Movimento 5 Stelle intenda tutelare nel modo più efficace possibile la proprietà privata dalle

occupazioni abusive, ribadisce che le pene debbono essere parametrize all'offensività della condotta penalmente rilevante e che il diritto penale non può essere utilizzato come surroga delle politiche sociali, che il Governo non attua in alcun modo.

Reputa altresì che le misure contenute nell'articolo 10 risulteranno inefficaci, poiché non sono gli aumenti di pena a produrre un effetto deterrente, quanto piuttosto la certezza della pena, che non sarà assicurata, non essendo stanziati le risorse necessarie per incrementare gli organici della magistratura e della polizia giudiziaria.

In conclusione, ritiene che la sostanziale trasformazione di fattispecie civilistiche di inadempimento contrattuale in fattispecie penali non farà altro che generare incertezza e contraddittorietà in un « ordinamento » giuridico sempre meno ordinato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 10.4, osserva come l'articolo 634-*bis* del codice penale non si limiti a tutelare il diritto di proprietà, ma finisca piuttosto per affrontare la questione della difficoltà abitativa attraverso la previsione di una sanzione penale, offrendo una soluzione punitiva in sostituzione di politiche pubbliche in grado di garantire un accesso effettivo all'abitazione.

Evidenzia che, in questo contesto, la pena diviene l'unico mezzo con cui affrontare il problema abitativo: chi occupa un immobile viene punito, senza che vi sia un sistema in grado di evitare che si giunga a tali condotte censurabili. A tal proposito, rileva come oggi si assiste a un inasprimento normativo che pone sullo stesso piano condotte molto diverse tra loro, come quelle caratterizzate da violenza e minaccia, e altre che si configurano, invece, attraverso meri artifici o raggiri.

Segnala come tale equiparazione sia del tutto inappropriata, in quanto si tratta di comportamenti che non possono essere considerati omogenei sotto il profilo giuridico e sociale. Richiama inoltre i principi costituzionali di determinatezza, tipicità e proporzionalità della norma penale, che nel

caso di specie sono completamente disattesi.

Inoltre, evidenzia che il testo in esame tende a porre sullo stesso piano le condotte di occupazione e quelle di intromissione, sebbene, come emerso durante le audizioni svolte nel corso dell'esame del provvedimento, si tratti di fattispecie profondamente differenti. Ricorda che l'intromissione riguarda spesso soggetti o movimenti che si pongono a sostegno di persone in situazione di disagio abitativo, e che le loro azioni, pur non avendo finalità propriamente occupative, rischiano comunque di essere penalmente perseguite. Esprime quindi una forte critica nei confronti dell'approccio securitario, a suo avviso, penalizzante e stigmatizzante adottato nei confronti del fenomeno dell'occupazione degli immobili.

Evidenzia come il Governo, anziché intervenire per rafforzare le politiche pubbliche in materia di edilizia residenziale e garantire concretamente il diritto alla casa

per le fasce più deboli della popolazione – sempre più escluse da un mercato immobiliare inaccessibile – scelga di ricorrere a un intervento repressivo, mostrando un approccio improntato alla rigidità. Ribadisce infine la propria contrarietà a tale indirizzo legislativo, pur riconoscendo l'importanza della tutela del diritto di proprietà, ritenendo tuttavia imprescindibile il dovere dello Stato di intervenire, nel rispetto del principio di proporzionalità, per porre rimedio alle violazioni a tale diritto. Giudica, pertanto, inaccettabile un siffatto intervento normativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 10.4.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, martedì 20 maggio, alle ore 9.

La seduta termina alle 20.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
--	----

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 10.

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle ore 11 del 16 maggio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che sono state presentate 77 proposte emendative (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano stret-

tamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ricorda che il provvedimento reca misure volte a introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero e misure per evitare, nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzio-

nalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari.

Alla luce dei suddetti criteri, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

Magi 1.3, che prevede che sia cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni e attualmente residente e chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno;

Zaratti 1.4, che prevede che sia cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente e non abbia riportato condanne penali;

Magi 1.48, che prevede la possibilità di concedere la cittadinanza allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, anziché dieci;

Alifano 1.49, che fissa un termine perentorio per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992;

Alifano 1.51, che prevede l'applicazione della procedura introdotta dal comma 1-bis per l'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero e apolide i cui genitori siano cittadini per nascita anche ai procedimenti di concessione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992;

Magi 1.53, il quale modifica i termini per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992;

Zaratti 1-ter.01, che prevede che: sia cittadino italiano per nascita chi è nato nel

territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio e chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia; che divenga cittadino lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età e che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro due anni e il minore figlio di genitori stranieri se ha frequentato corsi di istruzione in Italia; vengono inoltre ridotti a sei mesi i termini per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano. Introduce l'acquisto della cittadinanza su propria istanza, con DPR su proposta del sindaco, per lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni in Italia in possesso di un determinato requisito reddituale, per il cittadino UE, per il rifugiato, per il titolare di protezione sussidiaria e per l'apolide dopo tre anni di residenza legale; interviene infine sulle procedure di revoca della cittadinanza;

Zaratti 1-ter.02, che prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici ovvero percorsi di formazione professionale;

Zaratti 1-ter.03, che prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici ovvero percorsi di formazione professionale;

Zaratti 1-ter.04, che modifica i termini per la concessione della cittadinanza

per i cittadine UE, per gli apolidi, per i rifugiati e per i titolari di protezione sussidiaria nonché per gli altri stranieri legalmente soggiornanti in Italia e introduce un termine di cinque anni per la concessione della cittadinanza allo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età ed abbia regolarmente frequentato un ciclo scolastico ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale;

Zaratti 1-ter.05, limitatamente alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, che prevedono che divenga cittadino lo straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, e che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d'istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione; riduce inoltre i termini per l'esame delle domande di concessione della cittadinanza;

Magi 1-ter.06, che prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici ovvero percorsi di formazione professionale;

Zaratti 1-ter.07, che prevede che sia cittadino italiano per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio;

Zaratti 1-ter.08, che sopprime l'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992 in materia di revoca della cittadinanza in caso di condanna per determinati reati;

Zaratti 1-ter.09, che prevede la conclusione all'acquisto della cittadinanza nei

casi previsti dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 (coniuge di cittadini italiani) in caso di condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l'umanità, di ecicidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato;

Zaratti 1-ter.010, che prevede che la concessione della cittadinanza dopo dieci anni per gli stranieri legalmente residenti debba avvenire senza condizioni;

Zaratti 1-ter.011, che riduce da dieci a cinque anni il requisito temporale per la concessione della cittadinanza per gli stranieri legalmente residenti in Italia, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 91 del 1992.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 10.35. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 11.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 maggio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta delle ore 10.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune delle proposte emendative presentate e che

non sono state presentate richieste di riesame.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea anzitutto la perplessità e l'amarezza del proprio gruppo parlamentare rispetto al provvedimento in esame, sia sotto il profilo del merito, sia con riguardo al metodo.

Auspica infatti che il decreto-legge sia ulteriormente modificato e, dunque, nuovamente esaminato dal Senato. Nel sottolineare la rilevanza della materia trattata, ricorda come presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito sia stato acceso – anche tra le forze di maggioranza – in ragione del fatto che la tematica della cittadinanza investe espressamente i diritti delle persone. Evidenzia infatti come la cittadinanza costituisca un diritto, in virtù del fatto che l'Italia è uno Stato di diritto.

Ritiene in particolare che il provvedimento presenti due macroscopiche anomalie. In primo luogo, evidenzia come l'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* non debba essere stabilita in base a una data, ma debba sussistere alla nascita; qualsiasi forma di retroattività, a suo parere, appare incostituzionale. Dunque auspica che il provvedimento sia modificato, nel senso di disporre l'applicazione delle nuove regole a tutte le persone nate dopo il 27 marzo 2025.

Sotto un secondo profilo, ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stata eliminata la condizione della nascita in Italia, elemento che a suo avviso costituiva un vero e proprio abominio, dal momento che il luogo di nascita è un dato del tutto legato a fattori casuali.

Tuttavia, reputa che la modifica apportata in Senato abbia peggiorato nettamente il testo della norma, prevedendo come eccezione alla preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza il caso in cui uno dei genitori, degli adottanti o dei nonni possieda « esclusivamente » la cittadinanza italiana. Reputa che tale modifica costituisce un vero e proprio salto nel passato, oltre a mettere a repentaglio il principio della doppia cittadinanza.

A suo parere, siffatta modifica non trova giustificazione neppure nella necessità di arginare quello che viene definito il « merimonio » della cittadinanza italiana nei Paesi dell'America Latina; evidenzia, al contrario, che l'impatto più significativo rischia di manifestarsi in Paesi ben più vicini quali la Svizzera, la Germania e il Belgio, in cui già vivono tre o quattro generazioni di persone discendenti da emigrati italiani. Sottolinea che per queste persone la doppia cittadinanza costituisce, nel processo di integrazione, un completamento dello *status*.

Ricorda che egli stesso possiede la doppia cittadinanza; introdurre il requisito dell'esclusività – così come prefigurato dalle norme in esame – produrrebbe una situazione paradossale, per cui i diretti discendenti di un deputato della Repubblica Italiana rischierebbero di non essere cittadini italiani.

Fa dunque appello alle forze politiche, e in particolare al relatore, affinché il provvedimento sia modificato nel senso già illustrato. Nel caso di approvazione delle auspiccate correzioni si impegna, a nome delle forze di opposizione, ad accelerare l'*iter* del provvedimento garantendo il necessario sostegno alla maggioranza.

Ricorda inoltre che il prossimo 24 giugno la Corte Costituzionale sarà chiamata a esprimersi sul tema dello *ius sanguinis*. Qualora il decreto-legge fosse approvato senza ulteriori modificazioni, a suo parere verrebbero introdotte disposizioni contrastanti con la Costituzione.

Conclude affermando di essere consapevole che la maggioranza possiede i numeri necessari per approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato; in tal caso, preannuncia battaglia da parte delle forze di opposizione.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Di Sanzo, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Fabio PORTA (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia – come già rilevato dal collega Ricciardi – che il provvedimento merita particolare attenzione da parte delle forze politiche in virtù dei temi trattati. Ricorda che non si sta incidendo su una disposizione di natura amministrativa o su una norma di natura emergenziale, nonostante il ricorso – a suo avviso, del tutto improprio – alla decretazione d’urgenza.

Ritiene irrispettoso del ruolo del Parlamento che si intervenga in materia di cittadinanza attraverso un decreto-legge, dal momento che il tema riguarda la convivenza civile all’interno del Paese; tale tipologia di intervento gli appare altresì irrispettosa nei confronti degli organi cui è conferita la rappresentanza degli italiani all’estero e, in particolare, del Consiglio generale degli Italiani all’estero, il quale andrebbe adeguatamente consultato su tali interventi normativi.

Rammenta poi di avere letto recenti notizie di stampa riguardanti il Nicaragua, Paese in cui vi è un regime dittatoriale e nel quale è stato recentemente eliminato il diritto a possedere la doppia cittadinanza. Ritiene che l’Italia, con il decreto in esame, si stia allineando a tali impostazioni e che il decreto-legge in esame costituisca un vero e proprio affronto sia per le collettività italiane all’estero sia per i Paesi che le hanno accolte.

Ritiene invece che l’Italia debba perseguire politiche di accoglienza, soprattutto in ragione del perdurante calo demografico. Tale circostanza ci accomuna alla Spagna, Paese nel quale il Governo in carica sta perseguendo politiche inclusive, e la cui crescita economica è molto più alta di quella italiana anche grazie agli interventi di valorizzazione delle proprie all’estero e, in particolare, delle comunità di lingua spagnola presenti in America Latina.

Evidenzia poi come il provvedimento in esame rischi inoltre di avere pesanti ripercussioni sulle generazioni future, tali da rendere l’Italia un vero e proprio « museo a cielo aperto » nel quale gli Italiani all’estero non saranno incentivati a rientrare.

Formula quindi un appello a tutte le forze politiche, affinché possano essere approvate le opportune proposte emendative – tra cui l’emendamento integralmente soppressivo dell’articolo 1 – in modo da consentire lo svolgimento di un’ulteriore lettura da parte del Senato e, nel giro di pochi giorni, eliminare le disposizioni che appaiono palesemente incostituzionali.

Conclude affermando che in tal modo potrebbe essere adeguatamente restituita dignità al Parlamento e alle comunità italiane all’estero.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, denuncia come il testo del decreto-legge in esame sia stato persino peggiorato nel corso dell’esame in Senato. In particolare, si domanda quale sia la logica di tale intervento normativo, la cui disciplina preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana per i nipoti degli italiani emigranti in Paesi – come gli Stati Uniti, che ben conosce, essendo stato eletto nella Circoscrizione Estero, nella ripartizione America settentrionale e centrale – in cui si applica il criterio dello *ius soli*.

Per altro verso, critica la decisione di disciplinare la materia della cittadinanza con un decreto-legge, piuttosto che con un disegno di legge, che avrebbe consentito a tutte le parti politiche di esaminare con la dovuta attenzione le questioni problematiche emerse negli ultimi decenni – non certo negli ultimi mesi – rispetto alle quali il suo Gruppo si è sempre reso disponibile ad un dialogo costruttivo.

Si dichiara poi sorpreso che gli eredi politici di Mirko Tremaglia – Ministro per gli italiani nel mondo nella XIV Legislatura – abbiano adottato questo provvedimento, che, con un intento punitivo nei confronti degli italiani emigranti all’estero, distrugge nei fatti la doppia cittadinanza e non risolve il problema dello spopolamento, né della « fuga dei cervelli ».

Chiede alla maggioranza di fermarsi e di riprendere la discussione sul tema nel corso dell’esame del disegno di legge già presentato.

Nicola CARÈ (PD-IDP), anch'egli eletto nella Circoscrizione Estero, critica il Governo, che, con questo provvedimento, ha destato grande preoccupazione nelle comunità italiane all'estero, che hanno percepito di non essere più volute come figlie di questa Patria.

Se da un lato riconosce la necessità di nuove linee-guida in materia, dall'altro denuncia la disattenzione dell'Esecutivo rispetto alla portata delle conseguenze politiche ed economiche del decreto-legge in esame. In questo senso, infatti, la percezione di repulsione che si inizia a respirare nelle comunità italiane all'estero rischia di avere gravi effetti negativi sull'importantissimo *network* di relazioni che l'Italia ha intessuto nei decenni, proprio grazie al ruolo che i suoi cittadini hanno assunto nei Paesi ove risiedono.

Auspica quindi che il Governo faccia le opportune valutazioni e, a differenza di quanto avvenuto sinora sulle questioni in esame, avvii una consultazione degli organi e delle associazioni rappresentative degli italiani all'estero, per giungere all'approvazione di un testo condiviso.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) ritiene che la maggioranza e il Governo non colgano la portata storica della disciplina del decreto-legge in esame, che recide le radici italiane all'estero, nonché parte significativa del corpo elettorale, economico e culturale italiano.

Sostiene poi come, a forza di voler definire – secondo una logica escludente – chi non è italiano, non si riesca più a capire chi lo sia, dal momento che, con il contraddittorio provvedimento in questione, si mette in discussione il criterio dello *ius sanguinis*, persino con effetti retroattivi di dubbia legittimità costituzionale.

Osservando come vi fossero diverse modalità per ovviare agli abusi nelle richieste di riconoscimento della cittadinanza e alle difficoltà degli uffici consolari, evidenzia che il Governo, piuttosto che stanziare le risorse finanziarie opportune, ha preferito recidere i legami con gli Italiani all'estero, in una fase storica in cui l'Italia è ancora un Paese di emigrazione, ma sta smettendo di essere un Paese di immigrazione. Con-

sidera dunque necessario analizzare la situazione attuale del nostro Paese, che rischia di perdere risorse umane e competitività, e pensare a nuovi strumenti che siano in grado di mantenere e sviluppare le relazioni con le comunità italiane all'estero.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo M5S cerchino di correggere le storture del decreto-legge in esame, che, privo di una visione organica in materia, restringe in modo significativo i casi di acquisto *iure sanguinis* della cittadinanza italiana per i discendenti di Italiani emigrati all'estero.

Sottolinea le criticità dell'effetto retroattivo « mascherato » del provvedimento, che, in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, incide in modo discriminatorio sul diritto-*status* della cittadinanza, il quale non può essere condizionato da situazioni fortuite o contingenti. Evidenzia altresì il mancato rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e proporzionalità che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, devono caratterizzare gli interventi normativi concernenti i diritti fondamentali.

Per altro verso, segnala come si stiano recidendo le relazioni con le comunità italiane all'estero senza un dibattito politico e culturale adeguato, dal momento che le modalità e i tempi di questo *iter* legislativo lasciano esclusivamente spazio a una simulazione del parlamentarismo.

Stigmatizza poi la mancanza di una clausola transitoria esplicita, che esprime una volontà punitiva e selettiva da parte dello Stato italiano, il quale sceglie di rompere, con effetti irreversibili, il patto morale e giuridico con parte della propria comunità, rappresentata dalle generazioni della diaspora.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti durante la discussione sul complesso degli emendamenti, chiarisce che la proposta dell'onorevole Toni Ricciardi non può essere accolta, in quanto si ritiene che l'i-

strutturata del provvedimento al Senato sia già stata ampiamente svolta ed esaurita.

Esprime infine parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Carè 1.1, manifesta la sua perplessità in ordine alla motivazione della sicurezza nazionale per giustificare lo strumento della decretazione d'urgenza, in quanto non si spiega come gli Italiani all'estero potrebbero mettere in pericolo lo Stato italiano.

Rivolgendosi alla presidenza e soprattutto al Sottosegretario Silli, chiede formalmente se vi sia stata un'interferenza americana riguardo all'adozione del decreto in esame, poiché tale ipotesi sembra essere l'unica plausibile.

Gli Italiani che emigrano all'estero, infatti, oltre ad integrare un fenomeno storicamente e tradizionalmente emblematico del nostro Paese, rappresentano una risorsa economica e geopolitica di non trascurabile importanza. Al riguardo sottolinea che il *made in Italy* si è diffuso nel mondo proprio grazie agli Italiani trapiantati all'estero, e che, citando un discorso di De Gasperi del 1948, l'emigrazione assicura al Paese un rilevante ritorno economico, stimato recentemente da Banca d'Italia in 8,5 miliardi di dollari nel periodo che va dal 1947 al 1968.

Evidenza come sostituire un diritto, sancito dall'articolo 35 della Costituzione, con una illogica procedura burocratica e consolare significa agire in controtendenza rispetto ad un *trend* che vede circa 150 mila espatri annui e 500 iscrizioni mensili all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero.

Fabio PORTA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Carè 1.1, ringrazia il collega Toni Ricciardi e, rivolgendosi alla maggioranza, ricorda che la premier Meloni, durante la sua campagna elettorale, pro-

mise di non essere intenzionata a modificare la disciplina dello *ius sanguinis*, e che il Ministro degli Affari Esteri Tajani propose l'introduzione dello *ius italiae*, grazie al quale lo straniero che arriva in Italia entro il quinto anno di età e vi risiede per dieci anni, può ottenere la cittadinanza frequentando la scuola dell'obbligo.

Domandandosi le ragioni per cui tali aspettative non siano state soddisfatte, ipotizza un'influenza determinante del Presidente americano Trump, la cui politica necessiterebbe della collaborazione italiana per l'espulsione degli immigrati, compresi quelli aventi una doppia cittadinanza italiana. In tal senso, pertanto, si spiegherebbero sia la forma del decreto-legge sia le già evidenziate contraddizioni di Meloni e Tajani.

Auspicando un ripensamento delle forze di centro-destra in merito, rileva che rimuovere lo *ius sanguinis* e quindi i collegamenti dell'Italia con il mondo equivale a vanificare il futuro di questo paese.

Nicola CARÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, evidenzia come gli Italiani che, sognando un futuro migliore, si stanno trasferendo all'estero rappresentino, agli occhi dell'attuale maggioranza, un pericolo per la sicurezza nazionale.

Auspicando l'instaurazione di un dialogo sui temi del decreto in esame, si associa al collega Toni Ricciardi rispetto agli oggettivi vantaggi economici che derivano dalla comunità degli Italiani all'estero, soprattutto per via del settore dell'*export* e della diffusione del *made in Italy* nel mondo.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Carè 1.1, preannuncia numerosi interventi sul provvedimento in esame da parte del suo gruppo anche su questioni tecniche, tra cui la scelta di adottare un decreto-legge.

Al riguardo, infatti, non solo non vi sono ragioni di urgenza, ma modificare in maniera frettolosa una legge fondamentale come quella sull'immigrazione appare del tutto irragionevole.

Il provvedimento incide irreparabilmente sulla storia degli Italiani e sul loro

futuro, eliminando ogni collegamento tra gli emigranti e il loro Paese natale, ponendo così le comunità di Italiani all'estero, ambasciatrici dell'italianità nel mondo.

Giudica incomprensibile la poca serietà, testimoniata anche dalle numerose assenze in Commissione, con cui la maggioranza affronta temi così rilevanti, ed esprime dissenso per le contraddizioni tra la retorica governativa del *made in Italy* e le azioni concretamente adottate per preservarlo.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.2 è volto a prevedere una sospensione temporanea delle procedure per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, introducendo una moratoria legislativa nell'attesa di una riforma complessiva della materia. Il suo gruppo lamenta il fatto che il decreto-legge intervenga soltanto su alcuni aspetti, senza una valutazione ampia, organica e strutturale del tema della cittadinanza, disciplinato da una legge del 1992 che mostra le proprie difficoltà a fronte, da un lato, della maggiore frequenza e facilità degli spostamenti di Italiani all'estero e, dall'altro, del movimento migratorio verso il nostro Paese. Precisa quindi che la moratoria introdotta dall'emendamento riguarda esclusivamente le nuove domande, non incidendo sul già avvenuto riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e garantendo quindi la tutela del legittimo affidamento. Rileva inoltre come l'emendamento, che non opera peraltro la distinzione tra istanza amministrativa e istanza giudiziale, sia volto anche a consentire un riordino complessivo delle domande, a tutt'oggi caratterizzate da un flusso continuo e caotico. Nel richiamare la proposta di legge presentata in materia dal M5S, auspica una riforma organica fondata su un maggior bilanciamento tra la cittadinanza riconosciuta per diritto di sangue e gli altri modelli, quali *ius scholae* o *ius culturae*, concependo il riconoscimento della cittadinanza italiana a conclusione di un percorso

di integrazione culturale, sociale ed economica nel tessuto italiano. Nel far presente che l'intervento recato dall'emendamento in esame è del tutto coerente con diversi emendamenti successivi presentati dal suo gruppo, pur non disconoscendo il diritto all'acquisizione della cittadinanza per eredità, rileva la forte necessità di un legame affettivo e culturale con l'Italia che riporti il concetto di cittadinanza al suo contenuto più profondo di partecipazione ad una comunità civile. Sottolinea in conclusione come tale obiettivo sia totalmente fallito dal decreto-legge in esame, che interviene sulla materia con meccanismi illogici, irragionevoli e non proporzionali, e sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.2.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.35.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma intende sopprimere il comma 1 dell'articolo 1, che costituisce il cuore dell'intervento recato dal decreto-legge, sottolineando come, contrariamente alle aspettative, nel corso dell'esame al Senato siano state introdotte preclusioni ancor più stringenti rispetto all'impianto originario del provvedimento voluto dal Ministro Tajani e già considerato troppo restrittivo. Fa presente che il suo gruppo era fiducioso che presso l'altro ramo del Parlamento si potesse raggiungere un'intesa tra maggioranza e opposizione, al fine di trovare una soluzione razionale all'esigenza condivisa di restringere i criteri generazionali per l'acquisizione della cittadinanza. Ricorda a tale proposito che nel corso del dibattito, che avrebbe potuto essere ben più ampio se non si fosse fatta la scelta del provvedimento d'urgenza, si era ipotizzato a titolo esemplificativo di introdurre un esame di educazione civica o un test di conoscenza della lingua italiana, ribadendo che si sarebbe potuta trovare una soluzione che preservasse la comunità degli Italiani all'e-

stero. Considera folle il requisito che prevede il riconoscimento soltanto nel caso in cui l'ascendente di primo o secondo grado del soggetto richiedente possieda esclusivamente la cittadinanza italiana, rammentando come la richiesta della cittadinanza del luogo fosse una inevitabile necessità per la comunità italiana emigrata in altri Paesi, al fine di ridurre le discriminazioni nei propri confronti e di garantirsi una maggiore integrazione. Nel richiamare sull'argomento le sofferenze della comunità italiana all'estero, testimoniate tra l'altro da un'ampia cinematografia sull'argomento, considera ridicolo ed ipocrita il richiamato criterio stabilito dalla lettera *c*) del comma 1. Censura anche il successivo requisito, dettato dalla lettera *d*), che a suo dire comporterà, da un lato, l'instaurazione di legami anche fittizi, imponendo due anni consecutivi di residenza in Italia ai genitori che vogliano per i propri figli nati all'estero il riconoscimento della cittadinanza italiana, e, dall'altro, una discriminazione nei confronti dei soggetti che vivano in un Paese lontano dall'Italia e che quindi più difficilmente potranno garantire tale criterio. Si stupisce che un intervento simile, destinato a danneggiare la comunità italiana all'estero, venga proprio dal Governo di centrodestra e in particolare dalla Presidente Meloni che a parole hanno sempre dichiarato di volerla tutelare. Infine, sempre con riguardo al contenuto del comma 1 dell'articolo, si domanda per quale ragione e sulla base di quale urgenza sia stato fissato il termine del 27 marzo 2025, aggiungendo che grazie al suo gruppo in Senato la platea è stata estesa anche a chi aveva un appuntamento successivo, comunicato entro tale data. Segnala a tale proposito le lunghe liste di attesa di chi, rispettando le regole, ha ricostruito la propria storia familiare al fine di dimostrare l'esistenza di legami con l'Italia e che ora, improvvisamente, nell'arco di una notte si vede privato della possibilità di ottenere la cittadinanza. Nel preannunciare che i problemi tecnici introdotti dal decreto in esame comporteranno gravi difficoltà di applicazione, ritenendo indispensabile che venga fissato un idoneo periodo transitorio per

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, rileva come il provvedimento porrà fine alla comunità italiana all'estero, riportando il nostro Paese indietro di quarant'anni.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.5.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Alifano 1.6, che intende riconoscere, in via correttiva rispetto alle disposizioni del decreto in esame, la cittadinanza *iure sanguinis*, qualora ricorra una delle tre condizioni specificate nel testo, con l'obiettivo di temperare l'ingiustificato rigore del provvedimento. Fa altresì presente che i criteri selettivi introdotti dall'emendamento per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* sono tutti legati ad un radicamento effettivo in Italia e al rafforzamento del legame sostanziale tra la cittadinanza ed il Paese. Aggiunge che l'obiettivo è anche quello di evitare la congestione degli uffici consolari e comunali, con particolare riguardo per i comuni di minore dimensione che più difficilmente sono in grado di gestire un gran numero di domande, ribadendo che la cittadinanza non è un fatto formale o il risultato di una concessione, ma piuttosto l'esito di una relazione concreta e responsabile con la comunità nazionale e il frutto di una partecipazione alla vita del Paese. Invita dunque i colleghi ad approvare l'emendamento 1.6 della collega Alifano, che apre la strada ad una riforma organica in materia di cittadinanza, aperta anche ai nuovi Italiani cresciuti nel nostro Paese, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale dettato dall'articolo 3 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 1.6.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 che potrebbe apparire banale e che tuttavia coglie un aspetto importante del provvedimento, introducendo un periodo transitorio di sospensione della presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al fine di evitare l'ulteriore

ingolfamento di ricorsi presso i tribunali nazionali. Ritiene che si tratti di una proposta di buon senso, ricordando che al periodo transitorio si ricorre sempre quando si interviene a modificare radicalmente una procedura, e di una soluzione palliativa ad un problema enorme determinato dalla disposizione del decreto in termini di gestione delle pratiche *in itinere*.

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 1.7.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8 che intende porre rimedio ad uno dei tanti errori del provvedimento, che in questo caso colpisce la categoria dei minori, che dovrebbero essere soggetti alla condizione giuridica dei genitori, come stabilito dall'articolo 14 della legge n. 91 del 1992. Rileva infatti che il decreto, in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo della legge n. 91 del 1992, stabilisce per i genitori l'impossibilità di trasmettere la cittadinanza ai propri figli ed avverte che sono già evidenti le conseguenze di tale misura, dal momento che gli uffici comunali hanno sospeso le pratiche ex articolo 14. Nel rilevare come l'intervento correttivo del Senato non ha tuttavia eliminato la deroga richiamata, lasciando nel limbo i minori che abbiano più di due anni di età o che non risiedano in Italia da almeno due anni continuativi al momento della domanda. Dichiarando di non comprendere la *ratio* dell'intervento, chiede di correggere questo aspetto del provvedimento, evitando di negare un principio che dovrebbe essere sempre tutelato, vale a dire quello della soggezione del minore alla condizione giuridica del genitore.

La Commissione respinge l'emendamento Bakkali 1.8.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento Auriemma 1.9, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso contenga una previsione volta a escludere la retroattività delle misure recate dal provvedimento in esame, le quali incidono sui diritti quesiti e

si pongono in evidente contrasto con il principio di affidamento.

In particolare, rileva come la proposta emendativa sia volta a limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 1 a chi è nato dopo la data di entrata in vigore dell'articolo medesimo e sottolinea come in tal modo si intenda escludere l'applicazione retroattiva delle misure limitative previste.

Richiama l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, a norma del quale la legge non ha effetto retroattivo, ed evidenzia come l'applicazione retroattiva si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto si viene a determinare una disparità di trattamento sulla base della data di presentazione della domanda indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti.

Sottolinea, inoltre, come la proposta emendativa in esame consentirebbe di evitare contrasti interpretativi e contenziosi su un tema fondamentale quale quello della cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.9

Toni RICCIARDI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Ciani 1.10, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti D'Alessio 1.11 e Porta 1.12, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio all'evidente vizio di costituzionalità del provvedimento, laddove si prevede che è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana il discendente di cittadini italiani nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza, salvo alcune eccezioni, fra cui la presentazione della domanda e della documentazione entro il 27 marzo 2025.

Sottolinea come la cittadinanza *iure sanguinis* non sia concessa al cittadino durante la sua vita, ma si acquisisca al momento della nascita e rileva come molto probabilmente la norma in esame sarà dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in quanto priva le persone di un diritto che esse hanno acquisito al momento della nascita.

Alla luce di tali considerazioni, chiede l'accantonamento degli identici emenda-

menti Ciani 1.10, D'Alessio 1.11 e Porta 1.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che il relatore non accede alla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Toni Ricciardi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciani 1.10, D'Alessio 1.11 e Porta 1.12.

Fabio PORTA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Carè 1.14, rileva come si tratti di una proposta di buon senso, volta a salvaguardare la buona fede di migliaia di persone titolari del diritto alla cittadinanza che hanno presentato la domanda ma che non hanno potuto, non per loro colpa, presentare la documentazione, in quanto l'appuntamento è stato fissato per i prossimi mesi. Evidenzia come in tali casi ci si trovi di fronte a un impegno assunto nei confronti dei richiedenti dall'amministrazione dello Stato, per il tramite dei comuni o degli uffici consolari, che verrebbe vanificato dalla previsione, relativa alla necessità che la domanda sia corredata dalla necessaria documentazione, che la proposta emendativa in esame intende sopprimere.

Sottolinea come il ritardo degli appuntamenti derivi dalla situazione di difficoltà nella quale versano gli uffici consolari, richiama al riguardo le iniziative legislative, da lui promosse insieme con i colleghi del Partito democratico, volte al rafforzamento dei predetti uffici ed evidenzia come, al contrario, il provvedimento in esame rischi di aggravare le difficoltà, dal momento che è prevedibile un aumento del contenzioso, con l'ulteriore effetto paradossale di alimentare la mercificazione e la speculazione da parte delle agenzie e degli studi legali che il provvedimento in esame intenderebbe contrastare.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1.14.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.20.

Christian Diego DI SANZO (PD), illustrando il suo emendamento 1.15, rileva come esso sia volto a sostituire la data di decorrenza dell'applicazione dell'articolo 1, fissata del tutto arbitrariamente al 27 marzo 2025, con quella del 1° gennaio 2026, in modo da salvaguardare coloro che hanno intrapreso il percorso per richiedere la cittadinanza, sostenendo anche ingenti spese economiche per le ricerche e l'assistenza legale, ma che non hanno ancora presentato la domanda.

Riferisce di aver ricevuto centinaia di *mail* da parte di persone che avevano progettato di trasferirsi nel nostro Paese e cita il caso paradossale di una donna che ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza al contrario della madre la quale, pur avendo trasmesso la cittadinanza alla figlia, non potrà più ottenerla per effetto del provvedimento in esame.

Evidenzia che la disciplina recata dal provvedimento in esame ridicolizzerà il nostro Paese, già caratterizzato da una continua instabilità della legislazione, e come esso faccia peraltro seguito alla circolare del Ministero dell'interno 3 ottobre 2024, n. 43347, con la quale è stata messa in discussione la cittadinanza per i minori i cui genitori abbiano acquistato la cittadinanza del Paese di immigrazione.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del provvedimento in esame, manifestando, nel contempo, disponibilità al confronto su eventuali diverse soluzioni dei problemi evidenziati.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.15.

Christian Diego DI SANZO (PD), intervenendo sull'emendamento Toni Ricciardi 1.16, di cui è cofirmatario, rileva come esso si ricolleggi al precedente, facendo salva, per il riconoscimento dello stato di cittadino, la normativa vigente al 27 marzo 2025 come applicabile prima dell'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347. Evidenzia come tale circolare sia

stata emanata in attuazione di una sentenza della Corte di cassazione ma come in realtà il Ministero valuti discrezionalmente le pronunce della Corte di cassazione da attuare, non essendo, ad esempio, stato dato seguito alla giurisprudenza in materia di divieto di discriminazione tra padre e madre ai fini della cittadinanza.

Sottolinea come, per effetto della predetta circolare, il minore il cui genitore abbia acquistato la cittadinanza del Paese di immigrazione, perda il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana e ritiene tale previsione ingiusta e arbitraria.

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 1.16.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il deputato Giachetti ha sottoscritto l'emendamento D'Alessio 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alessio 1.17.

Nicola CARÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.18 a sua prima firma, evidenziando che la modifica proposta intende mitigare le norme sulla trasmissione della cittadinanza come delineate dal provvedimento in esame e, in particolare, come risultanti dalle modifiche apportate dal Senato, le quali hanno introdotto – tra le altre condizioni – il requisito del possesso « esclusivamente » della cittadinanza italiana. Tale modifica, come evidenziato da altri colleghi, appare lesiva della posizione giuridica di chi ha la doppia cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1.18.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.21 a sua prima firma, ricorda come in Svizzera, fino agli anni novanta, i costi per il procedimento di naturalizzazione fossero molto alti. Rammenta altresì che in territorio elvetico oggi vive una delle più numerose comunità italiane all'estero e che, per gli italiani residenti in Svizzera, il possesso della sola cittadinanza italiana – specie in condizioni

di indigenza economica – comporta di fatto l'esclusione da molte prestazioni sociali e sanitarie, in ragione dei costi e dei criteri di attribuzione delle stesse. Ciò premesso, ribadisce quindi l'importanza della doppia cittadinanza quale elemento di inclusione e integrazione, sottolineando la necessità di modificare l'articolo 1 del provvedimento eliminando il requisito del possesso « esclusivamente » della cittadinanza italiana.

A suo parere le norme in esame, così come modificate dal Senato, rischiano di avere effetti paradossali, impedendo tra l'altro la trasmissione della cittadinanza ai diretti discendenti degli italiani emigrati all'estero che sono stati vittime di incidenti drammatici sul lavoro, come il disastro di Marcinelle. Sottolinea che risulterà difficile per l'Esecutivo, che appare così attento nel coltivare la memoria degli emigrati italiani morti sul lavoro, sostenere siffatto quadro normativo innanzi ai familiari delle vittime.

Sotto un diverso profilo, ricorda come il *Quota Act* del 1921 abbia avuto l'effetto di delineare etnicamente gli Stati Uniti, limitando l'immigrazione delle persone provenienti – tra l'altro – dal bacino del Mediterraneo. Evidenzia poi come, ripercorrendo la storia italiana, le ultime leggi che hanno inciso sulla cittadinanza attraverso norme retroattive siano state le leggi razziali del 1938.

Conclude chiedendo al Governo di consentire un'ulteriore riflessione sul provvedimento in esame che, nel tentativo di far fronte ad alcune evidenti storture nel processo di trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, di fatto colpisce indiscriminatamente un'intera categoria di persone, ossia chi possiede una doppia cittadinanza e tuttavia mantiene forti legami col Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.19, Penza 1.20 e Toni Ricciardi 1.21, nonché l'emendamento Porta 1.22.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Porta 1.23, di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza – per mitigare gli effetti delle norme in esame –

della previsione del requisito alternativo di iscrizione all'AIRE, rammentando come tale iscrizione sia significativa per la dimostrazione del legame con l'Italia e costituisce altresì un obbligo la cui violazione è sanzionata. Ricorda inoltre che detta iscrizione è rilevante anche per qualificare i cittadini all'estero come soggetti fiscali per l'Italia. Conclude rammentando che anche questa proposta emendativa intende evitare *vulnus* significativi per i soggetti in possesso di doppia cittadinanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Porta 1.23 e Carè 1.24.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Porta 1.25, di cui è cofirmatario, ancora una volta rilevando che lo scopo della proposta è quello di mitigare l'effetto delle norme in esame; nel caso di specie, essa intende evitare di scindere i diritti dei soggetti minorenni da quelli dei genitori. Rammenta come molti figli di connazionali oggi emigrino all'estero, rientrando tra i cosiddetti *expat*, e occupino posti di rilievo anche in amministrazioni pubbliche di Paesi esteri. A suo parere, il decreto penalizza il legame con l'Italia di questi soggetti, che secondo l'Istat – auditato presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto – sono in netta crescita.

La Commissione respinge l'emendamento Porta 1.25.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Carè 1.26, di cui è cofirmatario. Invita le forze di maggioranza a scegliere una delle soluzioni prospettate nelle proposte emendative presentate dal proprio gruppo parlamentare, purché venga avviata una seria riflessione sul provvedimento, che – per come è delineato – rischia di incrementare il contenzioso e infliggere un significativo *vulnus* ai diritti delle persone.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1.26.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.27 a sua prima firma, rilevando come il criterio delineato dall'articolo 1 per la trasmissione della cittadinanza ai figli, ovvero la residenza continuativa in Italia dei genitori o degli adottanti per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio, appaia eccessivamente stringente e arbitrario. Rileva come la proposta intenda dunque sopprimere tale condizione, dal momento che ritiene la mera residenza legale una condizione che non garantisce un legame effettivo con il Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.27.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Di Sanzo 1.28, di cui è cofirmatario, ripercorrendo la nascita e la funzione dei COMITES, organismi di rappresentanza degli italiani all'estero di primo grado, e dei CGIE, organismi di rappresentanza di secondo grado. Ripercorre in un ampio *excursus* storico il dibattito sull'emigrazione italiana e sulla rappresentanza degli italiani all'estero, dalla fine dell'Ottocento fino all'Assemblea Costituente e, infine, negli anni Sessanta e Ottanta del Novecento. Nell'illustrare la proposta emendativa, evidenzia la volontà di rendere meno stringente l'assetto del decreto, facilitando la trasmissione della cittadinanza ai soggetti che hanno svolto funzioni nei predetti organi di rappresentanza degli italiani all'estero.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.28.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il deputato Giachetti ha sottoscritto l'emendamento D'Alessio 1.29.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Alessio 1.29 e Ciani 1.30.

Fabio PORTA (PD-IDP) illustra l'emendamento Di Sanzo 1.31, di cui è cofirmatario, rilevando che anche questa proposta

intende mitigare l'assetto normativo del provvedimento, allo scopo di dare rilievo alla presenza di un effettivo vincolo con l'Italia, in questo caso rappresentato dalla discendenza da un cittadino italiano, accompagnata dalla dimostrazione di avere soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno.

Evidenzia come il decreto-legge, nell'attuale formulazione, sembri voler recidere legami storici tra cittadini residenti all'estero e il proprio Paese d'origine; nello stigmatizzare tale assetto normativo, rileva che tale legame è alla base di quel *made in Italy* che promuove l'economia italiana all'estero.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.31.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica la sostituzione di un deputato che non ha preso parte alla seduta odierna.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'emendamento Alifano 1.32, di cui è cofirmatario, volto ad un temperamento della rigidità caratterizzante il decreto-legge in esame. In particolare, l'emendamento mira a garantire un livello minimo di conoscenza della lingua italiana quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*. La *ratio* dell'emendamento è quindi quella di valorizzare l'effettività di un legame culturale con l'Italia, nella prospettiva di un'integrazione sostanziale dell'interessato nella « comunità di destino ». Ritiene infatti che la cittadinanza debba caratterizzarsi per la sussistenza, più che di un vincolo giuridico, di un profondo legame culturale e civico, dovendosi intendere quale « appartenenza » ad una comunità, mediante l'identificazione della persona con i relativi valori.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 1.32.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.33 a sua prima firma, fa presente di essersi interrogato sui contenuti del decreto-legge, di cui ha seguito il dibattito svoltosi in Senato, e di essere giunto alla conclusione che vi è un « non-detto » tra le righe del provvedimento, relativo al concetto di « italianità ». Al riguardo, ritenendo che se ne possa discutere per mesi, si domanda come sia possibile certificare l'esistenza di un legame identitario con il nostro Paese, se non attraverso la conoscenza della lingua italiana.

In questa prospettiva, nel rammentare come egli stesso abbia conseguito la licenza media italiana all'estero, ricorda che nel mondo vi sono numerose scuole italiane – come la società Dante Alighieri – presso cui si conseguono titoli di studio riconosciuti dalla stessa Repubblica italiana. Ritiene pertanto che l'emendamento sia di assoluto buon senso, conferendo un valore aggiunto alla conoscenza della lingua italiana, e si ponga in linea con la visione espressa dal Ministro Tajani sul tema della cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 1.33.

Fabio PORTA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.34 a sua prima firma, fatica a comprendere la *ratio* tanto del ricorso alla decretazione d'urgenza – dei cui presupposti contesta la sussistenza – quanto della disciplina normativa in questione, che considera incoerente.

Contesta infatti la linea del Governo, che nella persona del Ministro Tajani afferma quanto la cittadinanza italiana sia una cosa seria, ma erige un muro di gomma quando si tratta di discutere e votare proposte emendative volte a dare sostanza alla cittadinanza, mediante la valorizzazione della conoscenza della lingua italiana, studiata – anche con grandi sacrifici, forse vani, per le famiglie degli studenti – nelle numerose e prestigiose scuole italiane all'estero.

Invita quindi l'Esecutivo, per il tramite del Sottosegretario Silli – cui riconosce il merito di essere promotore dell'« italia-

nità » nel mondo – a sostenere l'emendamento in questione, per evitare che i frequenti richiami all'importanza dei valori della nostra cultura rimangano solo parole al vento.

La Commissione respinge l'emendamento Porta 1.34.

Nicola CARÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.35 a sua prima firma, sottolinea quanto sia decisivo l'operato delle scuole italiane all'estero per conservare e coltivare i legami dei nostri concittadini ivi residenti con l'Italia.

In questo senso osserva come le famiglie investano significative risorse per consentire ai propri figli di studiare in tali scuole. Fa presente, al riguardo, che l'emendamento mira a incentivare tali studenti, discendenti da cittadini italiani, a venire in Italia non solo come visitatori interessati alle proprie radici culturali, ma anche come studenti universitari, grazie al titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto dalla Repubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1.35.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Alessio 1.36, evidenzia i problemi che insorgeranno dai procedimenti amministrativi e giudiziali che si siano già conclusi con una decisione di accertamento della cittadinanza non ancora passata in giudicato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alessio 1.36, Toni Ricciardi 1.37 e Carè 1.38.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.39 a sua prima firma, segnala come esso sia un emendamento di buon senso volto a ripristinare la disciplina previgente al decreto secondo la quale per l'acquisto della cittadinanza era sufficiente che il figlio nato all'estero venisse iscritto nei registri anagrafici entro il diciottesimo anno di età. Il provvedimento, riducendo tale requisito del

diciottesimo anno, pretende che la suddetta iscrizione sia compiuta entro il primo anno di età del figlio.

Tuttavia, il lungo *iter* che affrontano le pratiche per la registrazione delle nascite, dovuto anche alla necessaria presenza fisica del richiedente presso gli uffici consolari e al complesso reperimento della documentazione, rendono il già ricordato termine di un anno troppo stringente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 1.39 e Porta 1.40.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.41 a sua prima firma, fa notare come esso aggiunga un'ulteriore eccezione alla regola del mancato acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame.

Rispetto all'eccezione di cui alla lettera *d*), che richiede il requisito dei due anni di residenza in Italia del genitore o dell'adottante, l'emendamento in analisi è volto a permettere l'acquisto della cittadinanza anche al figlio di soggetti nati e residenti all'estero, a patto che essi abbiano almeno un figlio che sia già cittadino italiano.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Auriemma 1.41, osserva come esso lo riguardi personalmente, avendo una figlia italiana nata a Ginevra nel 2020.

Rivolgendosi al presidente, si domanda quale sarebbe, a parità di presupposti e condizioni, la sorte di un eventuale altro figlio nato all'estero, sottolineando al riguardo l'incoerenza di un trattamento giuridico differenziato.

Riporta infine il caso simile di un amico che, poco tempo fa, gli ha comunicato le difficoltà incontrate a Zurigo per il recupero della documentazione da presentare all'anagrafe, tra cui il certificato di stato di cittadino esclusivamente italiano.

La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.41.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), illustrato brevemente l'emendamento 1.42

a sua prima firma, ne sottolinea l'intento di preservare la cittadinanza del nucleo familiare, in coerenza con le linee fondamentali tracciate dalla legge sull'immigrazione n. 91 del 1992 e con l'orientamento consolidato della Cassazione.

Ritiene che molti cittadini italiani all'estero vedono le loro vite sconvolte dalla necessità di tornare a risiedere per due anni in Italia al fine di non perdere i diritti di cittadinanza dei loro discendenti, il che fa percepire i danni inferti al futuro del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.42.

Nicola CARÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Toni Ricciardi 1.43, rileva come esso sia volto a preservare la possibilità di ottenere la cittadinanza presentando, entro ventiquattro mesi dalla nascita avvenuta all'estero, istanza di iscrizione nei registri anagrafici.

L'emendamento in esame evita le discriminazioni che subirebbero le famiglie che, per motivi burocratici, non hanno avuto modo di completare la procedura di registrazione entro il primo anno dalla nascita, e che vedrebbero al loro interno alcuni figli con cittadinanza italiana ed altri senza.

Evidenzia infine come il provvedimento nel suo complesso non solo avrà ripercussioni economiche sul nostro Paese, ma avrà anche effetti negativi sulla percezione dell'Italia all'estero in tema di inclusività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toni Ricciardi 1.43, Porta 1.44, D'Alessio 1.45 e Carè 1.46.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) rileva come l'emendamento 1.47 a sua prima firma chiarisca l'aspetto fondamentale della gratuità della pratica di registrazione dei minori all'AIRE, questione tra l'altro già sollevata in Senato, ma respinta in quanto ritenuta superflua.

Rispetto al già analizzato requisito del diciottesimo anno di età per il completamento della pratica di registrazione, sottolinea l'ingiustizia per cui, sulla base di

mere questioni burocratiche, vi saranno soggetti che, pur avendone pienamente diritto in quanto possessori dei requisiti di cui al decreto in esame, si vedranno comunque negata la possibilità di diventare cittadini italiani per il semplice fatto di non essere stati registrati durante il breve periodo di un anno successivo alla nascita.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 1.47.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.50 a sua firma, chiarisce come esso, in coerenza con il diritto amministrativo e con i relativi principi di affidamento e di giustizia sociale, sia improntato ad evitare che i procedimenti di concessione della cittadinanza attualmente pendenti subiscano gli effetti del decreto in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Auriemma 1.50, Magi 1.52, Alifano 1.55 e 1.56, e Carè 1.57.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'emendamento Porta 1.62 in tema di riacquisto della cittadinanza italiana, sottolineando come esso sia una possibile soluzione delle criticità che deriveranno dall'applicazione concreta del decreto in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Porta 1.62.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.63 a sua prima firma, trova che il decreto in oggetto presenti l'assurdità per cui, da un lato viene negata la cittadinanza ai nipoti degli emigranti, e, dall'altro, si riapre la battaglia storica del suo gruppo riguardo ai termini per il riacquisto della cittadinanza persa prima del '92 per ragioni discriminatorie, soprattutto nell'ingresso in Paesi come gli Stati Uniti e il Canada.

Rileva come l'azione della maggioranza, permettendo il riacquisto della cittadinanza a ristretti gruppi di persone, trascuri il fatto che, se i discendenti di tali soggetti non potranno a loro volta beneficiare della

cittadinanza italiana, le disposizioni introdotte si arresteranno ad un livello superficiale e formale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 1.63 e Toni Ricciardi 1.64.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.65 che intende fornire sostegno ai piccoli comuni consentendo il rafforzamento del personale dedicato alla gestione delle domande di riconoscimento della cittadinanza attraverso il ricorso a prestazioni lavorative del contratto a termine. Rileva a tale proposito come il rafforzamento del personale dei piccoli comuni risenta, da un lato, della carenza di risorse e, dall'altro, di una normativa stringente in termini di assunzioni e di dimensionamento della pianta organica, determinata in maniera proporzionale rispetto alla popolazione. Ricordato che i piccoli comuni sono tenuti comunque a fornire i medesimi servizi dei comuni più grandi e che talvolta condividono con altri il segretario comunale, ritiene indispensabile garantire loro un incremento di personale, al fine di consentire che il riconoscimento del diritto alla cittadinanza avvenga in tempi brevi.

La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.65.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-ter.1, fa presente che, dopo i termini sentimentali, filosofici e giuridici del dibattito in Senato e presumibilmente anche alla Camera, si affronta adesso l'aspetto economico, di solito sottaciuto o utilizzato retoricamente in maniera scorretta. Ritiene infatti che la questione sottintesa alle disposizioni in esame sia per la maggioranza la mancanza di un contributo alla fiscalità nazionale da parte della comunità italiana all'estero, a fronte delle richieste da essa avanzate. Evidenzia quindi il paradosso del provvedimento in esame che apre al riacquisto della cittadinanza ma lo fa in maniera anomala, richiedendo un pagamento

per riavere un diritto riconosciuto per legge e sottratto per opera di un'altra legge. Quanto alla cifra di 250 euro richiesta, considera più grave il fatto che tali risorse siano utilizzate per fare cassa e non siano invece destinate ad assumere personale presso gli uffici consolari maggiormente in difficoltà oppure a migliorare le procedure di riconoscimento della cittadinanza. Nel segnalare che la gran parte delle richieste di riacquisto della cittadinanza italiana proviene da soggetti emigrati in specifici Paesi quali Canada o Australia, ormai settantenni o ottantenni, ispirati soltanto dall'orgoglio patrio di poter almeno morire da cittadini italiani, si scandalizza per il fatto che si voglia fare cassa su simili sentimenti. Quanto alla ventilata mancanza di un contributo economico da parte degli Italiani all'estero, ricorda come il miracolo economico dell'Italia del dopoguerra, che ha riempito intere biblioteche del nostro Paese, sia stato determinato per la gran parte dalle rimesse degli emigranti, che, considerando esclusivamente il canale ufficiale dell'Ufficio cambi della Banca d'Italia – senza calcolare quindi le banconote cucite nelle canottiere di chi rientrava in Italia – ammontano a 8,5 miliardi di dollari nel ventennio 1947-1968, per raggiungere gli 11 miliardi nel periodo fino al 1979. Fatto presente da un lato che i dati ufficiali ammontano a circa un terzo delle somme totali arrivate in Italia con le rimesse degli emigrati e che ancora nel primo decennio del 2000 si è registrata la cifra di oltre 4 miliardi di euro, aggiunge il ricordo della tragedia di Marcinelle e del sacrificio degli Italiani nelle miniere belghe, che sarebbe servito a finanziare l'infrastrutturazione dell'entroterra abruzzese. Rilevando criticità di ordine procedurale per il fatto che si faccia pagare una tassa, in luogo di un bollo, chiede di non fare leva su persone anziane che vogliono soltanto riavere la cittadinanza dal Paese che li ha visti partire.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1-ter.1 del collega Toni Ricciardi, considerando un'assurdità la richiesta di un pagamento per il riacquisto della cittadinanza italiana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toni Ricciardi 1-ter.1, Porta 1-ter.2 e Alfonso Colucci 1-ter.3.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Carè 1-ter.4, rileva come il riacquisto della cittadinanza consentito dal provvedimento in esame rappresenti una battaglia vinta soltanto a metà, dal momento che da un lato si riconosce un diritto e dall'altro si pone un termine di meno di poco più di due anni alla sua rivendicazione. Non ritiene che tale periodo sia sufficiente, pur riconoscendo che, rispetto alle esperienze negative del passato, le nuove tecnologie consentono di diffondere la novità molto più velocemente e più capillarmente all'interno della comunità degli italiani all'estero. Aggiunge che il riacquisto della cittadinanza configura un diritto, e quindi dovrebbe essere possibile tramandarlo mentre al contrario la disposizione vale per i singoli individui che lo hanno perso. Si tratta quindi a suo avviso di un atto a metà, parzialmente fine a stesso, che, pur riconoscendo dignità a tanti italiani, rischia di produrre gli stessi problemi che hanno comportato un'attesa di trent'anni per vedere l'articolo 1-ter.

La Commissione respinge l'emendamento Carè 1-ter.4.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) dichiara la propria intenzione di proseguire in una discussione puntuale su tutti gli emendamenti presentati ad un decreto-legge che rappresenta un attacco alla comunità degli Italiani all'estero, rilevando come la materia non abbia ottenuto la necessaria attenzione da parte del Parlamento e della maggioranza in particolare né la adeguata visibilità presso l'opinione pubblica. Intervenendo quindi sull'emendamento a sua prima firma 1-ter.5, rileva come l'attuale barlume di dibattito sia l'unica opportunità a disposizione per affrontare l'argomento, considerati i tempi « aggressivi » imposti dalla calendarizzazione del decreto-legge sia in Commissione sia in Assemblea, che dovrebbe concluderne la discussione nella giornata di domani. Nell'evi-

denziare il « pastrocchio » uscito dall'esame del Senato, fa presente come il riacquisto della cittadinanza abbia rappresentato una lunga battaglia, combattuta per anni da molti colleghi a partire dall'onorevole Porta, che trova tuttavia la propria conclusione in forma di « zuccherino » alle generazioni più anziane per far inghiottire la pillola amara a quelle più giovani, nascondendo il fatto che non saranno italiani i nipoti di chi ha figli all'estero. Insiste quindi nel sollecitare un supplemento di riflessione, pur con speranze sempre decrescenti, ribadendo come sia stato dato un contentino ad un numero limitato di persone, privandole tuttavia della possibilità di trasmettere il diritto alla cittadinanza e provocando quindi un grave danno al futuro della comunità italiana all'estero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 1-ter.5 e Toni Ricciardi 1-ter.6.

Fabio PORTA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1-ter.7, ritiene di restituire la citazione, ricordando che il collega Di Sanzo ha condotto fin dal primo giorno e con grande determinazione la battaglia per il riacquisto della cittadinanza italiana per i soggetti residenti all'estero che vi hanno dovuto rinunciare per accedere ad un pubblico concorso o per ottenere un contratto di lavoro o semplicemente in ragione di specifica legislazione del singolo Paese. Rilevato quindi come tale battaglia sia stata coronata, per richiamare le parole del collega, da uno « zuccherino » che tenta di attutire gli effetti negativi di un impianto indigesto, fa presente che l'emendamento in esame si prefigge almeno di ridurre l'entità della tassa richiesta a chi intenda far valere il proprio diritto. Come opportunamente fatto presente dall'onorevole Toni Ricciardi, il problema consiste non tanto nell'obolo richiesto quanto piuttosto nella sua mancata destinazione a beneficio degli Italiani all'estero i quali hanno contribuito direttamente e indirettamente al successo del nostro Paese e del *made in Italy* nel mondo. Nel rilevare come al contrario si approfitti della situazione unicamente per fare cassa, ritiene che con la disposizione in esame si sia

introdotta un'altra toppa che non è sufficiente a tamponare la grande lacerazione rappresentata dal decreto-legge. Sollecita quindi i colleghi ad attenuare tale lacerazione, dimostrando che la Commissione Affari costituzionali riserva la necessaria attenzione e sensibilità nei confronti di persone che meritano il nostro rispetto e la nostra riconoscenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Porta 1-ter.7 e l'articolo aggiuntivo Zaratti 1-ter.05, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento. Avverte altresì che sospenderà la seduta fino alle ore 16.45, per consentire alla Commissione Giustizia, convocata per le ore 16.30, di esprimere il prescritto parere.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.55.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II e III, mentre il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno i prescritti pareri ai fini della discussione in Assemblea.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come la discussione odierna, non per responsabilità della Presidenza, abbia costituito, come spesso accade, la certificazione di una finta democrazia ed evidenza, in particolare, come sarebbe stata opportuna un'interlocuzione con i deputati della maggioranza.

Sottolinea come le proposte emendative presentate dall'opposizione fossero attinenti al merito del provvedimento e come gli interventi nel corso della discussione abbiano evitato il ricorso a una retorica sentimentale e abbiano segnalato puntualmente le incongruenze e le anomalie del provvedimento in esame.

Esprime l'amarezza della propria parte politica per l'esito della discussione, che dimostra ancora una volta come il sistema par-

lamentare sia divenuto di fatto monocamerale, e preannuncia la prosecuzione della battaglia politica sul tema in questione, in quanto si sta compiendo una profonda ingiustizia e ci si sta accanendo su due secoli di storia dell'emigrazione. Osserva come l'emigrazione dal nostro Paese sia un tema che accomuna indiscutibilmente ogni località italiana, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa, e come si possa affermare che non vi sia alcun italiano che non si sia imbattuto, per ragioni familiari, geografiche o di vicinato, in storie di emigrazione.

Sottolinea come l'emigrazione abbia indiscutibilmente contribuito in modo decisivo alla modernizzazione del nostro Paese.

Ritiene che sarebbe stato necessario maggior coraggio da parte della maggioranza, nelle cui file peraltro si sono registrati significativi dissensi sul provvedimento in esame

La Commissione delibera di conferire al relatore, Paolo Emilio Russo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Rivolge, quindi, un caloroso ringraziamento, per il loro prezioso contributo al dibattito, ai deputati intervenuti, anche in considerazione del fatto che essi non sono membri della Commissione, e sottolinea come il provvedimento in esame sia comunque parziale, nell'attesa di un provvedimento organico sul tema della cittadinanza che potrà peraltro costituire l'occasione per intervenire sugli aspetti problematici che sono stati evidenziati nella discussione.

Sottolinea, inoltre, come gli Italiani all'estero costituiscano una grande risorsa per il nostro Paese, non soltanto sotto il profilo economico ma anche per la promozione del *made in Italy* e della storia, della cultura e della lingua italiane, e assicura che non saranno abbandonati a loro stessi.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

**DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Sospensione temporanea delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis)

1. Nelle more del riordino della disciplina vigente in tema di cittadinanza e ai fini di permettere ai competenti uffici consolari e comunali di perfezionare le domande già presentate alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è sospesa per 12 mesi la presentazione di nuove richieste per l'acquisizione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

2. Ai sensi del comma 1, sono sospese altresì le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* per via giudiziale sia per linea di discendenza materna che paterna.

3. I criteri per l'individuazione agli aventi diritto per discendenza dovranno valorizzare il legame affettivo con l'Italia anche attraverso il parametro della conoscenza della lingua italiana di livello B1 o delle sue forme dialettali.

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni e attualmente residente;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e vi risiede legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno. »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un'altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

1.3. Magi.

(Inammissibile)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e attualmente residente e non ha riportato condanne penali passate in giudicato. ».

1.4. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 1.

1.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*.

1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza può presentare richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;

b) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;

c) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia. ».

1.6. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nelle more dell'approvazione di una riforma organica della legge sulla cittadinanza, la presentazione di domande di accertamento del possesso della cittadinanza italiana all'ufficio consolare o al sindaco competenti, nonché di domande di accertamento giudiziale dello *status* di cittadino è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2027.

1.7. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sopprimere la parola: 14.

1.8. Bakkali, Toni Ricciardi, Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Porta, Di Sanzo, Carè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: successivamente alla;*

b) *sopprimere le lettere a), a-bis), b) e d);*

c) *alla lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.*

1.9. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, capoverso, comma 1, alinea, sostituire le parole: anche prima della con le seguenti: dopo la.

* **1.10.** Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè.

* **1.11.** D'Alessio.

* **1.12.** Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: corredata della necessaria documentazione.

1.14. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a), sostituire le parole: della medesima data con le seguenti: del 1° gennaio 2026.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, lettera b), sostituire le parole: della medesima data del 27 marzo 2025 con le seguenti: del 1° gennaio 2026.

1.15. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole: applicabile al 27 marzo 2025 con le seguenti: vigente al 27 marzo 2025 e come applicabile precedentemente all'entrata in vigore della circolare 3 ottobre 2024, n. 43347.

1.16. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.17. D'Alessio.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, la cittadinanza italiana esclusivamente per filiazione;

1.18. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: esclusivamente.

* **1.19.** Zaratti, Zanella.

* **1.20.** Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

* **1.21.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero l'ha o l'aveva perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.

1.22. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è o era iscritto all'AIRE.

1.23. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è iscritto all'AIRE.

1.24. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è iscritto all'AIRE prima della data di nascita o di adozione del figlio;

1.25. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o è cittadino italiano da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1.26. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

1.27. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero abbia svolto un intero mandato nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) o in uno dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

1.28. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo *status* di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato;

d-ter) un genitore cittadino abbia chiesto l'iscrizione o la trascrizione dell'atto di nascita del figlio ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana per discendenza entro il primo anno di vita di quest'ultimo presso la competente autorità amministrativa, salvo motivi di forza maggiore;

d-quater) qualora il genitore cittadino non abbia provveduto alla registrazione di cui alla lettera *d-ter)*, che provveda direttamente alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal diverso momento in cui è stata accertata la filiazione o la cittadinanza del genitore cittadino, salvo motivi di forza maggiore.

1.29. D'Alessio.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) l'interessato, nato in Italia o all'estero e con ascendenti diretti fino al

terzo grado (genitori, nonni e bisnonni) nati anch'essi in Italia o all'estero, dimostra la discendenza *iure sanguinis* da un avo che era cittadino italiano al momento della nascita del figlio o della figlia capostipite della linea di trasmissione all'interessato. Tale cittadinanza deve essersi trasmessa senza interruzioni attraverso le generazioni successive. Ai fini della presente lettera, non osta alla trasmissione della cittadinanza l'eventuale possesso da parte degli ascendenti nati all'estero di altra cittadinanza acquisita per nascita nel territorio estero, a condizione che l'avo cittadino italiano non abbia acquistato volontariamente una cittadinanza straniera comportante la perdita della cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o della figlia da cui l'interessato deriva la cittadinanza, o che la linea di trasmissione non si sia altrimenti interrotta secondo la legislazione italiana applicabile tempo per tempo.

1.30. Ciani, Toni Ricciardi, Bonafè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, qualora l'interessato dimostri di discendere da un cittadino italiano e di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Italia per un periodo non inferiore a un anno alla data della domanda.

1.31. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) sia in possesso di un certificato di lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), qualora un genitore o adottante cittadino o un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini siano nati all'estero.

1.32. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) discenda da cittadini italiani e sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

1.33. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) discenda da cittadini italiani e sia titolare di un corso di lingua italiana presso una scuola italiana all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ovvero in una scuola straniera.

1.34. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) discenda da cittadini italiani e abbia conseguito un titolo di studio in Italia.

1.35. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) un ascendente cittadino di primo o di secondo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia, ovvero il suo *status* di cittadino italiano è stato già accertato amministrativamente o giudizialmente, anche con decisione non passata in giudicato.

1.36. D'Alessio.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello

stato civile entro il diciottesimo anno di età del figlio.

1.37. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) il genitore sia cittadino italiano e presenti all'ufficio consolare o al sindaco competente istanza di iscrizione del proprio figlio nei registri anagrafici e dello stato civile entro ventiquattro mesi dalla nascita.

1.38. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e sia presentata, entro il diciottesimo anno di età del figlio, richiesta di iscrizione del medesimo nei registri anagrafici e dello stato civile.

1.39. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero, qualora entro cinque anni dalla nascita sia presentata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici e dello stato civile.

1.40. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) un genitore o adottante cittadino è nato all'estero e abbia già uno o più figli cittadini.

1.41. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, capoverso, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) un genitore e un fratello siano in possesso della cittadinanza italiana.

1.42. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I nati all'estero da cittadino italiano dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana se, entro ventiquattro mesi dalla nascita, è presentata istanza di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita nei registri anagrafici e dello stato civile italiani.

1.43. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.44. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. In ragione della pendenza innanzi alla Corte Costituzionale del procedimento di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 247 del 26 novembre 2024, in relazione all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino alla data di definizione del predetto procedimento, e comunque entro e non oltre mesi 3 dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è sospeso ogni procedimento amministrativo o giudiziale, promosso successivamente all'entrata in vigore del presente articolo,

avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

1.45. D'Alessio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. La trascrizione, presso gli uffici consolari, del certificato di nascita del figlio di un cittadino italiano nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita, purché effettuata prima del raggiungimento della maggiore età del figlio.

1.46. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. La pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore con un genitore nato in Italia o iscritto all'AIRE o con un ascendente di primo grado nato in Italia o iscritto all'AIRE è gratuita.

1.47. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; »;

b) la lettera f) è abrogata.

1.48. Magi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della

disposizione di cui al comma 1-*bis* che abbiano superato i 24 mesi per la definizione di cui all'articolo 9-*ter* della medesima legge, devono essere conclusi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.49. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*ter*.1. Ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

1.50. Auriemma.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*ter*.1. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disciplina di cui al comma 1-*bis* si applica altresì ai procedimenti di concessione della cittadinanza italiana pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.51. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 1-quater.

1.52. Magi.

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

1-*quater*. All'articolo 9-*ter*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di scadenza di tale termine l'istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell'interessato, è notificata gratuitamente al Tribunale ordinario, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per il luogo di residenza dell'istante, e il Tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore, nonché i competenti uffici del Ministero dell'interno e l'Avvocatura dello Stato; la sentenza del Tribunale che dichiara l'acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna del Ministro dell'interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall'istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del Tribunale al Ministero dell'interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell'articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza.».

1.53. Magi.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.55. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: e provare;

b) aggiungere, in, fine, il seguente comma:

2-*bis*. Le norme di cui al comma 2 non si applicano ai procedimenti pendenti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.56. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita. Il riacquisto della cittadinanza è automatico previo superamento di un esame di lingua di livello B1 e di un esame riguardante la conoscenza della Costituzione italiana ed elementi fondamentali di educazione alla cittadinanza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.

1.57. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in ma-

teria di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.

1.62. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta entro il terzo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.

1.63. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riacquisto della cittadinanza italiana è automatico.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e riacquisto della cittadinanza italiana.

1.64. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure a favore dei piccoli comuni per far fronte alle maggiori esigenze in materia di cittadinanza)

1. In considerazione dell'esigenza di assicurare il completamento dell'esame delle

domande di acquisizione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono autorizzati ad utilizzare fino al 31 dicembre 2026 prestazioni lavorative con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine i comuni possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.65. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 1-ter.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per le quali non è richiesto alcun pagamento.,

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1-ter.1. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di due

anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter.2. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I termini per il riacquisto della cittadinanza di cui al comma 1 sono riaperti fino al 31 dicembre 2029 a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita. ».

1-ter.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis.,

1-ter.4. Carè, Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le seguenti parole: è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e.

1-ter.5. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Sopprimere il comma 2.

1-ter.6. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: euro 250 con le seguenti: euro 100.

1-ter.7. Porta, Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età »;

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un'altra cittadinanza.

2-ter. Il minore di cui al comma *2-bis*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarare, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

3. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni ».

4. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*bis*.

1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presi-

dente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.

Art. 5-ter.

1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero ».

5. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« Art. 6.

1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;

c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.

3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna ».

6. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.

7. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

1-ter.01. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso

entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. ».

2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di

acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza. ».

3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

1-ter.02. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conse-

guimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. »;

b) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale ».

2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

1-ter.03. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

b) alla lettera *e)*, dopo le parole: « all'apolide » sono aggiunte le seguenti: « , al rifugiato o alla persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria, » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due »;

c) alla lettera *f)*, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

d) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis)* allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo *9-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo non superiore a quello previsto per il rinnovo del passaporto. Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni

concernenti i minori o provenienti da soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15.000 euro ».

b) il comma 3 è abrogato.

1-ter.04. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'adottato nato all'estero, i cui ascendenti adottivi in linea retta di primo, secondo e terzo grado sono cittadini nati all'estero, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza »;

b) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d'istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, la dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del secondo periodo del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cit-

tadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età. »;

c) all'articolo 9-*ter*, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi prorogabili fino al massimo di diciotto mesi»;

d) all'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 4, comma 2,» è inserita la seguente: « 2-*bis*, ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

1-ter.05. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una

dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. ».

1-ter.06. Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio ».

b) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Nei casi di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto

nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. ».

1-ter.07. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. L'articolo 10-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

1-ter.08. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 6, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) la condanna per un delitto di *golpe* o tentato *golpe*, di crimini contro l'umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato ».

1-ter.09. Zaratti, Zanella, Bonelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza ulteriori condizioni ».

1-ter.010. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f), la parola: « dieci » è sostituita con la seguente: « cinque ».

1-ter.011. Zaratti, Zanella.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	56
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 19 maggio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 16.45.

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C. 2402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea figura a partire da martedì 20 maggio e la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

In qualità di relatore, preliminarmente, ricorda che il presente decreto-legge è stato adottato congiuntamente con un disegno di legge che tratta organicamente la medesima materia. Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la necessità di adottare disposizioni urgenti risiede nell'esigenza di « evitare una “corsa agli sportelli”, che può bloccare la funzionalità degli uffici consolari, dei comuni e degli uffici giudiziari ».

La medesima relazione indica la duplice finalità di evitare che l'acquisto della cittadinanza possa legarsi in modo irragionevole alla data di nascita, nonché quella di « scongiurare una continua ed incontrollata espansione della platea dei potenziali cittadini e il continuo riconoscimento di cittadini nati e residenti all'estero, che non presentano vincoli effettivi con la Repubblica e che, anche per il possesso di una o più altre cittadinanze, hanno legami di cultura, identità e fedeltà ben più profondi e radicati con altri Stati ».

Il provvedimento introduce, pertanto, il principio della limitazione nella trasmis-

sione automatica della cittadinanza *iure sanguinis*.

La presente relazione – rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici – si soffermerà sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, novellando la vigente disciplina in materia di cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91), preclude l'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. La lettera *b*) del nuovo articolo prevede un'eccezione a tale preclusione per il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (ovvero entro il 27 marzo 2025).

L'articolo 1, comma 2, novellando le disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) interviene sui mezzi di prova e onere della prova, con riferimento alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

In primo luogo, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale quali mezzi di prova.

In secondo luogo, il nuovo comma 2-*ter* reca una inversione dell'onere della prova, prevedendo che spetti a chi chiede l'accertamento dello stato di cittadino provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Nicola MOLTENI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal presidente e relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore. Difatti, ritiene assolutamente inopportuno

che il provvedimento in esame, che modifica corposamente l'attuale disciplina in materia di acquisto della cittadinanza italiana, non abbia previsto una disciplina transitoria. Rileva che, così facendo, il Governo ha leso le legittime aspettative di coloro che avevano intrapreso il procedimento per ottenere la cittadinanza o che avevano in animo di avviarlo sulla base della normativa previgente.

Fa presente che, nelle ultime settimane, ha ricevuto molte e accurate testimonianze di persone che avrebbero voluto chiedere la cittadinanza italiana e che non potranno più farlo alla luce della nuova disciplina. Pertanto, risulta evidente come tale normativa si ponga in contrasto con la necessità di tutelare le radici e l'identità italiane all'estero.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere testé avanzata dal relatore, in quanto il provvedimento in esame lede i diritti delle comunità di italiani all'estero, di cui si dichiara appartenente, in quanto deputato eletto in una circoscrizione estera. Sottolinea, infatti, che, alla luce della nuova normativa, le corpose comunità di connazionali all'estero saranno destinate a scomparire nel giro di qualche generazione, dal momento che anche i cittadini italiani che si stabiliranno all'estero non potranno più trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti.

Rileva, inoltre, come il provvedimento sia altresì censurabile sotto ulteriori profili, anche di legittimità costituzionale, con particolare riferimento all'immediata applicabilità delle disposizioni ivi contenute, che, introducendo una serie di regole restrittive, incidono sul criterio di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* ed eliminano di fatto la possibilità di avere una doppia cittadinanza per i soggetti che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ne avrebbero potuto usufruire.

Evidenzia, infine, l'anacronismo delle politiche di stampo biecamente nazionalista perseguite dall'Esecutivo che, in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, riportano la disciplina in materia di cittadinanza indietro di quarant'anni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore (*vedi allegato*).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.
C. 1858.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Calderone, fa presente che il provvedimento si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, ove si contarono 600 persone ferite e rimasero tragicamente uccise 39 persone, di cui 32 italiane.

Viene, altresì, precisato che l'istituenda Giornata nazionale non costituisce festività nazionale, non determinando gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, possano essere organizzate, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.

Inoltre, viene previsto che la RAI (Radiotelevisione italiana S.p.a.), nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale riservi, in tale occasione, appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage.

Il medesimo articolo contiene, in fine, la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, in relazione ai limitati profili di competenza della Commissione, preannuncia un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende intervenire su numerosi ed eterogenei aspetti del Sistema sanitario nazionale (SSN).

La presente relazione si sofferma sui profili di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del contenuto del provvedimento.

L'unica disposizione di interesse specifico della Commissione è l'articolo 7 che detta una serie di modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega in materia di dirigenza sanitaria) in tema di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari.

In particolare, si introduce nell'articolo 4 del citato decreto una disposizione volta a prevedere che i suddetti incarichi apicali e, ove previsto dalla legislazione regionale, quelli conferiti ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale siano sospesi in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.

Ciò premesso, in relazione ai limitati profili di competenza della Commissione, preannuncia un nulla osta all'ulteriore corso del progetto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

ALLEGATO

**DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2025 recante *Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede un'eccezione alla preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero nel caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato, a seguito di domanda giudiziale presentata interessato sia accertato giudizialmente, a seguito

di domanda giudiziale presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (ovvero entro il 27 marzo 2025);

l'articolo 1, comma 2, novellando le disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) interviene sui mezzi di prova e onere della prova, con riferimento alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	57
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C 2402 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 19 maggio 2025. – Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che, a far data dal 17 maggio scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Emanuele Pozzolo.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

C 2402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Fa presente che l'esame del provvedimento sarà concluso dalla I Commissione entro la giornata di oggi.

Invita, quindi, il relatore, deputato Di Giuseppe, ad illustrare i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento e a presentare una proposta di parere.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, in premessa, ricorda che le disposizioni vigenti in Italia in materia di cittadinanza accordano alle persone nate all'estero la facoltà di chiedere il riconoscimento della cittadinanza senza alcun limite temporale o generazionale, né oneri finalizzati a dimostrare la sussistenza o il mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica. Questo assetto ha determinato, in particolare negli ultimi anni, la crescita esponenziale della platea di potenziali cittadini italiani che risiedono al di fuori del territorio nazionale e che, anche in ragione del possesso di una o più cittadinanze diverse da quella italiana, sono prevalentemente legati ad altri Stati da vincoli profondi di cultura, identità e fedeltà.

Venendo al merito del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, introduce nella legge vigente sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) una nuova norma che stabilisce limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati

all'estero. In particolare, stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di uno Stato estero.

Al contempo, la disposizione individua, alle lettere da *a)* a *d)*, una serie di eccezioni alla disciplina introdotta, tra loro alternative. È dunque sufficiente che ricorra una sola di esse affinché la cittadinanza si trasmetta automaticamente anche a chi sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza.

Fa presente che la lettera *a)* fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia riconosciuto, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data.

Rileva che la lettera *a-bis)*, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, fa salvo altresì il caso in cui entro il termine sopra ricordato – le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 – l'interessato abbia ricevuto comunicazione di appuntamento presso l'ufficio competente, per la presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza.

Osserva che la lettera *b)* fa salvo il caso in cui lo stato di cittadino del soggetto interessato sia accertato giudizialmente, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, nel rispetto della normativa applicabile alla medesima data.

Sottolinea che le lettere *c)* e *d)* prevedono eccezioni riferite ai genitori (ascendenti di primo grado) e agli adottanti, nonché ai nonni (ascendenti di secondo grado).

In particolare, per attivare l'eccezione (rispetto alla preclusione dell'acquisto della cittadinanza) la lettera *c)* dispone che genitori o nonni devono possedere (o dovevano possedere al momento della morte, avendosi qui riguardo al caso di loro premorienza rispetto alla nascita del figlio o nipote) « esclusivamente » la cittadinanza italiana; pertanto, in caso di doppia cittadinanza dell'ascendente di primo e secondo grado, l'eccezione non si applica.

La lettera *d)* introduce un'ulteriore eccezione nel caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio. In base alla specificazione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, la residenza continuativa almeno biennale in Italia deve essersi realizzata successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana.

Rileva che la tipizzazione di eccezioni alla preclusione mira, come evidenziato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, a connettere la trasmissione della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l'Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza. Senza modificare il principio di fondo della trasmissione della cittadinanza, che resta « saldamente ancorato allo *jus sanguinis*, quale elemento costitutivo della comunità nazionale », si mira a coniugare tale principio con la sussistenza di vincoli effettivi ed attuali con la comunità nazionale, sicché « solo in presenza di tali vincoli oggettivi, perduranti nel tempo ed espressione di un legame formale e sostanziale con la Repubblica, potrà essere garantito l'accesso al complesso indissolubile di diritti e di doveri propri dei cittadini che formano il popolo cui l'articolo 1 della Costituzione attribuisce la sovranità ».

Evidenzia che il comma *1-bis* del medesimo articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, divenga cittadino italiano al ricorrere di due condizioni.

Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto dello *status* di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti alternativi: successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia; la dichiarazione

di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore, o altrimenti decorrente dalla successiva data in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione.

Rileva che, peraltro, il minore straniero o apolide che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-*bis*, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

Precisa che il comma 1-*ter* prevede una deroga al regime appena descritto, con esclusivo riferimento allo straniero o all'apolide il quale: sia minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; e, al contempo, sia figlio di genitori i quali, pur essendo nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza, abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita. Per tale categoria di minori, la sopra citata dichiarazione di volontà può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

Osserva che il comma 1-*quater* delimita l'acquisto della cittadinanza italiana ai figli conviventi di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, al caso che alla data di acquisto o riacquisto genitoriale, quei minori risiedano in Italia legalmente da almeno due anni continuativi – o dalla nascita, se di età inferiore ai due anni.

Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo 1 interviene su taluni profili della disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo, in primo luogo, che nelle suddette controversie non siano ammessi il giuramento e la prova testimoniale, e in secondo luogo, che nelle medesime controversie l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricada su colui il quale chiede l'accertamento della cittadinanza.

Fa presente che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 1 consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da am-

mettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione di tali Stati di destinazione è rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Evidenzia che l'articolo 1-*bis*, comma 2 riduce da tre a due anni il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita.

Rileva che l'articolo 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza italiana – ad esempio, a seguito dell'acquisto della cittadinanza straniera – la riacquisti se effettua una dichiarazione in tal senso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Precisa che il contributo per il riacquisto della cittadinanza (pari a 250 euro) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari.

Alla luce delle considerazioni svolte, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Fabio PORTA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, e, in generale sul provvedimento in esame, stigmatizza, in premessa, la scelta di intervenire su una materia così delicata con lo strumento del decreto-legge.

A suo avviso, inoltre, è aberrante che la proposta di parere favorevole sia presentata da un esponente del partito erede della formazione politica in cui ha militato Mirko Tremaglia, che ha profuso ogni sforzo per promuovere le comunità degli italiani all'estero. Con il decreto-legge in esame, invece, il Governo stravolge il principio dello *ius sanguinis* e cancella, di fatto, la fattispecie della doppia cittadinanza: una decisione analoga è stata appena approva dal

Parlamento del Nicaragua, Paese che non costituisce certo un modello per le democrazie liberali.

Sottolinea che lo stesso Presidente del Consiglio Meloni, durante la campagna elettorale, si era impegnata a tutelare il principio dello *ius sanguinis*; per altro verso, il Ministro degli esteri e leader di Forza Italia, Tajani, nel corso di una missione in Argentina e Brasile svoltasi qualche mese fa, aveva preannunciato la presentazione di un provvedimento recante una riforma organica della cittadinanza, che tenesse conto del ruolo significativo delle nostre comunità di connazionali all'estero.

Il decreto-legge in esame, invece, tradisce tali attese, evidenziando una profonda incoerenza delle forze di maggioranza, che rischia di alimentare il clima di sfiducia nella politica da parte dell'opinione pubblica: a suo avviso, solo la Lega ha manifestato qualche segno di dissenso, che auspica possa trasformarsi in un voto contrario sul provvedimento. Peraltro, è ipotizzabile che una tale modifica normativa

genererà un contenzioso che creerà ulteriori problemi alle amministrazioni.

Ribadisce infine il pieno impegno del Partito Democratico a contrastare l'approvazione del provvedimento con ogni mezzo consentito dal Regolamento.

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto contrario, a titolo personale, sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Andrea ORSINI (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia sia sulla proposta di parere sia, in generale, sul provvedimento che, contrariamente a quanto rilevato dal collega Porta, contribuirà a valorizzare ancor di più il ruolo degli italiani all'estero, eliminando ogni forma di abuso e malversazione nei procedimenti di concessione della cittadinanza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**DL 36/25: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
C. 2402 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2402, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza;

apprezzato che il provvedimento, senza modificare il principio di fondo della trasmissione della cittadinanza, ancorato allo *jus sanguinis*, mira a coniugare tale principio con la sussistenza di vincoli effettivi ed attuali con la comunità nazionale;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, introduce nella disciplina vigente limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per coloro che siano nati all'estero, disponendo che debba essere considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e, al contempo, sia in possesso della cittadinanza di un altro Stato, e prevedendo, nel contempo una serie di limitate eccezioni;

evidenziato che il comma 1-*quater* delimita l'acquisto della cittadinanza italiana ai figli conviventi di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana al caso che, alla

data di acquisto o riacquisto genitoriale, quei minori risiedano in Italia legalmente da almeno due anni continuativi – o dalla nascita, se di età inferiore ai due anni;

preso atto che l'articolo 1-*bis*, al comma 1 consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana;

rilevato che il comma 2 del medesimo articolo 1 interviene su taluni profili della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana; in particolare, prevede che non siano ammessi, quali mezzi di prova, il giuramento e la prova testimoniale e che colui il quale chieda l'accertamento dello stato di cittadino sia tenuto ad allegare e a provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna, Giuseppe Cascio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
AVVERTENZA	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 19 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Lunedì 19 maggio 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna, Giuseppe Cascio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna, Giuseppe Cascio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti

i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Giuseppe CASCIO, *presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna*, svolge, in videoconferenza, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, nonché, a più riprese, la deputata Eliana LONGI (FDI), in videoconferenza.

Giuseppe CASCIO, *presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna*, replica, in videoconferenza, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 19 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sugli effetti economici e sociali derivanti
dalla transizione demografica in atto**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 19 maggio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 12.35 alle 12.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 2355 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	37

SEDE REFERENTE:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2025: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	56
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. C. 1858 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	57
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. C. 2402 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	61

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Bologna, Giuseppe Cascio, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX- <i>bis</i> del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
AVVERTENZA	63

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0143600